

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 13 Agosto 2007 N. 26**

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)).

pag. 286

LEGGE REGIONALE 13 Agosto 2007 N. 27

Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

pag. 288

- LEGGE REGIONALE 13 Agosto 2007 N. 28**
Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri. pag. 294
- LEGGE REGIONALE 13 Agosto 2007 N. 29**
Disposizioni per la tutela delle risorse idriche. pag. 300
- LEGGE REGIONALE 13 Agosto 2007 N. 30**
Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro. pag. 305
- LEGGE REGIONALE 13 Agosto 2007 N. 31**
Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni. pag. 319
- LEGGE REGIONALE 13 Agosto 2007 N. 32**
Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria. pag. 330

LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2007 N. 26**Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2001 n. 5 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)).**

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga**

la seguente legge regionale:

**Articolo 1
(Sostituzione dei commi 2 e 3 dell'articolo 3)**

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 2001 n. 5 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)) sono sostituiti dai seguenti:
 - “2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale con votazione separata da quella per l'elezione degli altri componenti.
 3. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato sono eletti, con votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale.”.

**Articolo 2
(Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 13 agosto 2007

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Massimiliano Costa

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
N. 26 DEL 13 AGOSTO 2007**

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri G. Ronzitti,

R. Monteleone, F. Orsi, P. Muratore e F. Rocca in data 27 giugno 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 282;

- b) è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio;*
- c) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 4 luglio 2007;*
- d) è stata esaminata e approvato all'unanimità con emendamento dal Consiglio regionale nella seduta del 1° agosto 2007;*
- e) la legge regionale entra in vigore il 23 agosto 2007.*

2. RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere Patrizia Muratore)

con la presente proposta di legge l'Assemblea Legislativa della Liguria intende modificare l'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 ad oggetto: "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)".

Le suddette modifiche riguardano le modalità di elezione del Presidente del Comitato, il quale attualmente viene eletto dal Consiglio regionale, con votazione separata da quella per l'elezione degli altri componenti, su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, con il medesimo quorum richiesto per l'elezione degli altri componenti.

La modifica esplicita che si propone all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 5/2001 ha la finalità di assicurare una procedura di maggior indipendenza dell'Assemblea per l'elezione del Presidente di un organo di garanzia, quale è, ai sensi dell'articolo 74 dello Statuto, il Comitato regionale per le comunicazioni, in analogia a quanto previsto per le altre Autorità indipendenti di garanzia previste dal Capo IX dello Statuto stesso.

In particolare, pur restando il Presidente del Comitato eletto dal Consiglio regionale con votazione separata, nella nuova formulazione del disposto si prevede che lo stesso venga eletto con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri componenti il Consiglio regionale. Tale modifica elimina la "proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale", riportando integralmente in capo all'Assemblea legislativa la scelta del Presidente dell'organo in questione.

La modifica al comma 3 della legge regionale 5/2001 ha la funzione di adeguare espressamente tale legge a quanto previsto dallo Statuto, che all'articolo 71, comma 3, in relazione alle Autorità indipendenti di garanzia, contenute nel Capo IX, quali Difensore civico, Comitato regionale per le comunicazioni e Consulta statutaria, dispone che "ciascun componente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale".

Auspico, in conclusione, che la proposta di legge sia suffragata ad ampia maggioranza dall'Assemblea legislativa, in linea con gli orientamenti già espressi in sede di Commissione referente, consentendo, entro tempi rapidi, l'adeguamento delle normative preesistenti alle disposizioni del nuovo Statuto regionale.

3. NOTA AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- La legge regionale 24 gennaio 2001 n. 5 è pubblicata nel B.U. 31 gennaio 2001 n. 2;*
- Il testo del vigente articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 2001 n. 5 è il seguente:*

ART. 3

- 1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal Presidente e da sei componenti. I sette componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, e che possiedono competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.*
- 2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale con votazione separata da quella per l'elezione degli altri componenti.*
- 3. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato sono eletti, con votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale.*
- 4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro*

funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

5. *In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.*
6. *In caso che il Comitato si riduca a meno di quattro componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.*
7. *Alle procedure di rinnovo integrale ordinario straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato, il Consiglio, provvede, sempre entro sessanta giorni, alla sostituzione a norma del comma 2.*

LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2007 N. 27

Norme per la raccolta dei funghi epigei spontanei.

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina la raccolta dei funghi epigei spontanei, di seguito denominati funghi, allo scopo di garantire la conservazione del patrimonio naturale e l'incremento dei fattori produttivi nei territori montani in conformità con gli obiettivi della legge 23 agosto 1993 n. 352 (norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e di assicurare i benefici che possono derivare agli ecosistemi vegetali e ambientali.

Articolo 2 (Ambiti di raccolta)

1. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente legge, la raccolta dei funghi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti di qualsiasi natura, secondo gli usi.
2. Il proprietario, singolo od associato anche mediante la partecipazione ai consorzi di cui all'articolo 9, può tuttavia riservarsene la raccolta con la semplice apposizione di cartelli e tabelle lungo il confine dei terreni ad una distanza tale che essi risultino visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili tanto il precedente che il successivo; i cartelli devono recare l'indicazione "Proprietà privata" ovvero la denominazione del consorzio o dell'ente con la scritta a stampatello ben evidenziata e leggibile da terra "Raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del bosco riservata".
3. Sono fatti salvi gli usi civici minori di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1927 n. 1766.

Articolo 3 (Limiti quantitativi della raccolta)

1. In tutto il territorio della Regione la raccolta dei funghi è consentita soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera individuale nei seguenti limiti:

- a) per la specie "boletus reticulatus, edulis, aereus e pinicola" (porcino) fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona;
 - b) per la specie "amanita caesarea" (ovolo) fino ad un massimo di chilogrammi uno per persona;
 - c) per tutte le altre specie fino ad un massimo di chilogrammi tre per persona, escluso i chiodini la cui raccolta non è soggetta a limiti.
2. Fermi restando i quantitativi di specie di cui al comma 1, la quantità di raccolta individuale non può complessivamente superare il limite giornaliero di chilogrammi tre, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 4.
 3. I proprietari e le persone aventi il godimento del fondo, nonché i loro famigliari e dipendenti regolarmente assunti possono procedere alla raccolta dei funghi sul fondo stesso senza limiti di quantità.

Articolo 4 (Deroghe ai limiti quantitativi della raccolta)

1. Ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 352/1993, gli enti preposti alla gestione della raccolta possono determinare nei territori di competenza deroghe alle limitazioni di cui all'articolo 3 in favore:
 - a) dei cittadini residenti;
 - b) dei conduttori di terreni, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive;
 - c) dei soci di cooperative agricolo - forestali.
2. A tali soggetti è consentito effettuare la raccolta in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 3 solo al fine di integrare il reddito normalmente percepito.

Articolo 5 (Raccoglitori occasionali e raccoglitori professionali)

1. Ai fini della presente legge sono raccoglitori occasionali coloro che raccolgono i funghi per proprio consumo e per i quali è necessario, laddove previsto dagli enti gestori, il tesserino di autorizzazione alla raccolta.
2. I soggetti di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a), b), c) possono assumere, laddove previsto dagli enti gestori della raccolta, la qualità di raccoglitori professionali; coloro che intendano acquisire detta qualifica presentano apposita domanda all'ente gestore della raccolta, il quale rilascia il tesserino professionale di autorizzazione avente carattere nominativo e validità annuale.
3. Tale tesserino consente al possessore di derogare ai limiti quantitativi di raccolta previsti dalla presente legge, nella misura stabilita dagli enti gestori.
4. Laddove non esista l'ente gestore, i soggetti che procedono alla raccolta non possono derogare ai limiti quantitativi di raccolta previsti dalla presente legge.

Articolo 6 (Determinazione della apertura e della chiusura della raccolta)

1. I Sindaci dei Comuni liguri possono stabilire, con provvedimento da pubblicare nell'Albo del Comune e da rendere noto mediante la forma dei pubblici proclami anche lungo le strade ed i perimetri dei fondi, la data di inizio e di chiusura della raccolta dei funghi nella stagione primaverile ed autunnale.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato previo parere obbligatorio del Corpo Forestale dello Stato; ove i Sindaci non provvedano, la raccolta si intende comunque consentita.

Articolo 7 (Limitazioni e autorizzazioni speciali)

1. Le comunità montane e i consorzi di comuni per l'esercizio delle deleghe in agricoltura, sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale, possono:
 - a) ulteriormente limitare o vietare la raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi

- nell'ecosistema forestale profonde modificazioni sui fattori biotici o abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti tra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco;
- b) rilasciare, per documentati scopi didattici o scientifici, speciali autorizzazioni per la raccolta di qualsiasi specie di fungo;
 - c) disporre, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, limitazioni temporali alla raccolta dei funghi solo per periodi definiti e consecutivi;
 - d) vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi in pericolo di estinzione.

Articolo 8 (Modalità di raccolta e divieti)

1. La raccolta dei funghi deve essere effettuata cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie.
2. E' consentito, durante la ricerca dei funghi, l'uso di un bastone, purché il medesimo non venga impiegato per svellere o in qualsiasi modo danneggiare i funghi.
3. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore.
4. E' vietato:
 - a) nella raccolta dei funghi, l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora;
 - b) riporre o trasportare funghi in sacchetti di plastica o contenitori stagni;
 - c) raccogliere o danneggiare i funghi non commestibili o velenosi;
 - d) raccogliere l'"amanita cesarea" allo stato di ovolo;
 - e) raccogliere o trasportare funghi senza il tesserino di autorizzazione, quando questo sia richiesto dagli enti gestori della raccolta.
5. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
6. La raccolta dei funghi è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:
 - a) nelle riserve naturali integrali;
 - b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
 - c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;
 - d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.
7. E' vietato raccogliere funghi ed altri prodotti del sottobosco nelle aree recuperate precedentemente destinate a funzioni di discarica e nelle zone industriali.
8. La raccolta di funghi all'interno delle aziende faunistico - venatorie e delle aziende agro-venatorie, è consentita nei soli giorni di silenzio venatorio.
9. E' vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico.

Articolo 9 (Consorzi per la ricerca, la raccolta, la vendita dei funghi e per la produzione connessa)

1. La Regione, le Province, i Comuni e le Comunità montane proprietari di boschi naturali o di terreni incolti, gli imprenditori agricoli e forestali, i proprietari coltivatori diretti, i mezzadri e gli affittuari di boschi naturali o di terreni incolti, possono promuovere, ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, la costituzione di consorzi volontari per la ricerca, la raccolta e la vendita dei funghi e per la conduzione della produzione agricola connessa.
2. La ricerca e la raccolta dei funghi sono riservati nei boschi e nei terreni delimitati appartenenti ai soggetti consorziati, ai soci partecipanti od a persone da questi autorizzate, secondo modalità che i consorzi stessi stabiliscono nei loro atti costitutivi o mediante atti deliberativi assunti nei modi di legge ed in conformità dello statuto, anche mediante il rilascio di appositi tesserini a pagamento; i Consorzi provvedono all'annotazione in apposito registro dei tesserini dagli stessi rilasciati.
3. I proventi conseguiti con il tesseramento di cui al comma 2, esclusi quelli ricavati dalla attività

economica esercitata nel perseguimento dello scopo sociale e dedotti gli oneri generali e le spese di sorveglianza e di custodia, sono impiegati, in misura non inferiore al 70 per cento del loro ammontare, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10.

Articolo 10 (Adempimenti a carico dei Consorzi)

1. I Consorzi di cui all'articolo 9 e quelli già esistenti con analoghe finalità inviano alla Regione, nel termine di tre mesi decorrenti rispettivamente dall'omologazione dell'atto costitutivo o dalla data di entrata in vigore della presente legge, copia dell'atto stesso e dello statuto.
2. I Consorzi, entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario, trasmettono alla Regione una relazione dettagliata concernente l'ammontare e la natura dei proventi introitati, con particolare riferimento a quelli conseguiti dal rilascio dei tesserini, nonché le spese sostenute inerenti la raccolta sul modello di conto economico con relativa nota integrativa.
3. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 la percentuale vincolata di utile derivato dalla raccolta è impiegata per:
 - a) la realizzazione di interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina, nel rispetto produttivo, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, storiche e sociali del territorio anche attraverso azioni di sostegno per lo sviluppo locale, per la filiera del bosco e per l'educazione ambientale;
 - b) l'attività di promozione di marchi di qualità e origine, riconosciuti dal Ministero delle Politiche agricole e forestali o dall'Unione Europea, dei prodotti del sottobosco;
 - c) l'attività di informazione concernente gli aspetti della conservazione e tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi nonché della tutela della flora fungina.
4. Gli interventi di cui al comma 3, lettere a) e b) vengono realizzati sulla base di un progetto presentato dagli enti gestori, con l'ausilio delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale; tale progetto può essere redatto anche nell'ottica di una realizzazione pluriennale e deve prevedere l'espletamento di attività di ricerca e sperimentazione.
5. Il progetto di cui al comma 4, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, è inoltrato all'Assessorato regionale all'agricoltura, che entro trenta giorni dal ricevimento può comunicare le proprie osservazioni; decorso inutilmente il termine, senza espressione di osservazioni, il progetto può essere posto in esecuzione.

Articolo 11 (Esenzione dall'obbligo di autorizzazione o di tesserino)

1. I proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali limitatamente alla raccolta nei terreni di godimento di tali diritti sono in ogni caso esentati da qualsiasi tesserino o autorizzazione.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare, se necessario tramite atto di pubblica notorietà o mediante autocertificazione, i titoli che consentono l'esenzione.

Articolo 12 (Funzioni di vigilanza)

1. Vigilano sull'osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, gli organi di vigilanza della caccia e della pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti di polizia giudiziaria, i custodi forestali dei Comuni e dei loro consorzi, le guardie ecologiche volontarie (G.E.V.) di cui alla legge regionale 2 maggio 1990 n. 30 (disciplina del servizio volontario di guardia ecologica), le guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 48 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni, gli agenti giurati volontari delle Associazioni pescasportive ed ambientaliste con compiti di accertamento delle violazioni alla disciplina della pesca e per la tutela dell'ambiente, di cui alla legge regionale 16 novembre 2004 n. 21 (norme per la tutela della fauna ittica e del-

- l'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne).
2. Le Associazioni venatorie, pescasportive e di protezione ambientale coordinano e organizzano le proprie guardie particolari giurate e possono istituire forme di reperibilità e servizi di vigilanza, anche con una singola unità, in conformità alle leggi vigenti.
 3. Le guardie particolari giurate di consorzi devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 138 del Testo Unico di pubblica sicurezza. Il rilascio delle nuove abilitazioni per lo svolgimento della vigilanza inerente la normativa dei funghi è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione organizzati dalle province e al superamento di un esame di abilitazione sostenuto presso una commissione istituita dalla provincia competente, che si riunisce anche in sedi decentrate rispetto al capoluogo di Provincia. I corsi possono essere organizzati anche dai consorzi con l'autorizzazione e la vigilanza della Provincia.
 4. Alle guardie particolari giurate è vietata la raccolta dei funghi durante lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e la vendita, a qualsiasi titolo effettuata, dei tesserini o autorizzazioni per la raccolta dei funghi.
 5. Le guardie particolari giurate per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza inerenti la normativa sulla raccolta dei funghi prestano servizio disarmate.

Articolo 13 (Sanzioni)

1. Per le violazioni delle norme di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) per l'inosservanza dei limiti quantitativi di raccolta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 da euro 50,00 a euro 150,00;
 - b) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 da euro 100,00 a euro 300,00;
 - c) per la violazione delle prescrizioni limitative alla raccolta di cui all'articolo 7 da euro 100,00 a euro 300,00;
 - d) per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b), c), da euro 30,00 a euro 90,00;
 - e) per la violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera d), da euro 25,00 a euro 50,00;
 - f) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), da euro 50,00 a euro 150,00;
 - g) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 5, da euro 30,00 a euro 90,00;
 - h) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, lettere a), b), c), d), da euro 100,00 a euro 300,00;
 - i) per la violazione della disposizione di cui all'articolo 8, comma 7, da euro 50,00 a euro 150,00;
 - l) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 8 e 9, da euro 30,00 a euro 90,00.
2. Limitatamente alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a), b), d), e), è applicabile la sanzione amministrativa accessoria della confisca, salva la prova della legittima provenienza nel caso della violazione di cui alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 8. Il prodotto confiscato è attribuito all'ente gestore che ne stabilisce la destinazione.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative valgono le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o da enti dalla stessa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
4. Competenti per l'irrogazione delle sanzioni e l'introito delle somme riscosse sono i Comuni, i quali provvedono a versare il 50 per cento dei proventi ai Consorzi di cui all'articolo 9 che insistono nel territorio comunale, per le finalità di cui all'articolo 10.

Articolo 14 (Abrogazione)

1. E' abrogata la legge regionale 3 maggio 1985 n. 30 (disciplina della raccolta dei funghi spontanei).
2. Sono altresì abrogate le norme in vigore che risultino incompatibili con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Genova, addì 13 agosto 2007

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Massimiliano Costa

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 13 AGOSTO 2007

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *la proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri Carlo Vasconi, Michele Boffa, Ezio Chiesa e Franco Orsi in data 26 maggio 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 188;*
- b) *è stata assegnata alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio;*
- c) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta del 9 luglio 2007;*
- d) *è stata esaminata e approvato all'unanimità con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 22 novembre 2006;*
- e) *la legge regionale entra in vigore il 6 settembre 2007.*

2. RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere Carlo Vasconi)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di riprendere l'attuale disciplina dettata dalla legge regionale 3 maggio 1985 n. 30 (Disciplina della raccolta dei funghi spontanei) completandola ed innovandola sotto molteplici aspetti. La maggiore attenzione rivolta oggi, da parte delle istituzioni, alle problematiche connesse, da un lato, alla salvaguardia ambientale e, dall'altro, all'accresciuta rilevanza economica della risorsa boschiva, induce, infatti, a ritenere l'originaria legislazione regionale carente sotto alcuni profili.

Oltre ad una generale revisione della citata l.r. 30/1985, si è dunque provveduto, rispondendo all'esigenza di favorire la filiera locale, a dettare una specifica disciplina destinata a conferire ai soggetti che operano professionalmente la raccolta dei funghi sul territorio la possibilità di derogare ai limiti quantitativi di raccolta nella misura stabilita dagli enti gestori, nel rispetto della normativa nazionale di settore. In tal modo, mantenendo l'operatività dei vincoli nei confronti della generalità degli soggetti che esercitano la raccolta dei funghi, si consente agli enti gestori di attuare deroghe "ponderate" in ragione sia delle effettive necessità del caso, sia della opportuna tutela della flora fungina locale.

Rispondendo invece alla esigenza di incrementare gli interventi volti al miglioramento del patrimonio boschivo e alla diffusione di tutte le informazioni utili ad educare la cittadinanza al corretto esercizio dell'attività di raccolta, si è ritenuto opportuno stabilire che a tali attività debbano essere destinati i proventi introitati dagli enti gestori per il rilascio del tesserino che autorizza la raccolta sul territorio di competenza.

Per i motivi dianzi delineati si auspica che la presente proposta, come già in sede di Commissione, venga accolta da unanimi consensi.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge 23 agosto 1993 n. 352 è pubblicata nella G.U. 13 settembre 1993 n. 215.*

Nota all'articolo 2

- *La legge 16 giugno 1927 n. 1766 è pubblicata nella G.U. 3 ottobre 1927 n. 228.*

Note all'articolo 12

- *La legge regionale 2 maggio 1990 n. 30 è pubblicata nel B.U. 23 maggio 1990 n. 11;*
- *La legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994 n. 16;*
- *La legge regionale 16 novembre 2004 n. 21 è pubblicata nel B.U. 1° dicembre 2004 n. 11;*
- *Il Testo Unico di pubblica sicurezza è pubblicato nella G.U. 26 giugno 1931 n. 146;*

Nota all'articolo 13

- *La legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 è pubblicata nel B.U. 15 dicembre 1982 n. 50.*

LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2007 N. 28**Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri.**

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga**

la seguente legge regionale:

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 1
(Finalità)**

1. La Regione, nell'ambito delle competenze in materia di attività internazionali attribuite alle Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e di quanto previsto dagli articoli 1 e 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131 (disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3), favorisce e sostiene l'internazionalizzazione e la promozione dei prodotti e dei servizi alle aziende esistenti sul territorio regionale, attivando le iniziative idonee a tale scopo.

**Articolo 2
(Linee di azione)**

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene le seguenti iniziative:
 - a) programmi e progetti per la promozione all'estero delle produzioni liguri;
 - b) informazione sulle politiche commerciali, produttive e finanziarie nazionali, comunitarie ed internazionali;
 - c) coordinamento delle misure di intervento di competenza della Regione con quelle dello Stato, delle altre Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e degli altri soggetti operanti nel settore del commercio con l'estero;
 - d) progetti di penetrazione commerciale sui mercati esteri;
 - e) istituzione di banche dati, sportelli telematici, repertori sull'internazionalizzazione dell'economia e delle imprese;

- f) formazione manageriale finalizzata alla creazione di esperti sui servizi e sugli strumenti regionali, nazionali e comunitari in materia di internazionalizzazione delle imprese;
- g) servizi specialistici, quali joint-venture, ricerca partner, contrattualistica, fiscalità, trasporti e dogane;
- h) attivazione e costituzione, anche in collaborazione con le associazioni di categoria liguri, di forme aggregate e reti tra imprese, anche di natura temporanea, finalizzate a favorire l'internazionalizzazione delle imprese partecipanti;
- i) collaborazione e coordinamento con gli uffici delle Camere di Commercio liguri e loro organismi controllati e con gli uffici dell'Unione Europea, al fine di promuovere iniziative di interesse comunitario di particolare rilevanza per l'internazionalizzazione del sistema imprenditoriale ligure;
- j) sostegno alle imprese, singole o in forma associata, per ampliare gli spazi di mercato, con particolare attenzione alle imprese di minore dimensione ed alle imprese senza percorsi pregressi di internazionalizzazione;
- k) altri eventuali interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

CAPO II SOGGETTI ATTUATORI E ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE

Articolo 3 (Società regionale per l'Internazionalizzazione)

1. Al fine di favorire e sostenere il processo di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale ligure attraverso un sistema integrato di servizi alle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 2, la Regione si avvale della Società Regionale della Liguria per l'Internazionalizzazione delle Imprese - Liguria International Soc. Cons. p.A., di seguito denominata Liguria International, costituita e partecipata dalla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A. ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 (costituzione della società finanziaria ligure per lo sviluppo economico - F.I.L.S.E. S.p.A.).
2. Oltre alla Regione, possono avvalersi di Liguria International, per la realizzazione di attività di promozione delle imprese liguri all'estero, le Camere di Commercio nonché altri enti partecipanti alla società, nel rispetto delle normative sull'affidamento dei servizi.
3. Liguria International può essere indicata quale soggetto attuatore di iniziative e programmi regionali, nazionali e comunitari per la promozione delle imprese liguri all'estero. In tal caso essa, quale strumento operativo della Regione, attua un costante confronto con le associazioni di categoria delle imprese liguri, quali interlocutori prioritari, sulla base del principio di rappresentanza, e può sviluppare con le associazioni medesime appositi progetti.
4. F.I.L.S.E S.p.A. garantisce la conformità dell'operato di Liguria International agli indirizzi programmatici della Regione e a tal fine presenta annualmente alla Regione, in allegato alla relazione di cui all'articolo 8 della l.r. 48/1973, una relazione previsionale sull'attività e le iniziative di Liguria International nonché, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione di carattere consuntivo atta a verificare gli interventi attuati dalla Società nell'esercizio finanziario precedente.

Articolo 4 (Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione delle imprese)

1. La Regione favorisce l'accesso degli operatori economici liguri ai servizi promozionali, assicurativi e finanziari e agli strumenti regionali, nazionali, comunitari ed internazionali, mediante una maggiore ed organica diffusione degli stessi sul territorio, attraverso lo Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione del Sistema delle imprese della Liguria costituito, mediante protocollo operativo siglato in data 11 ottobre 2004, tra Regione, Ministero delle Attività Produttive, I.C.E. Istituto Commercio Estero, SACE S.p.A., SIMEST S.p.A., Liguria International e il sistema camerale ligure ai sensi dell'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143 (disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997 n. 59).

2. Lo Sportello costituisce un'unità di decentramento operativo, articolato in una struttura centrale, ubicata a Genova presso Liguria International, e in una rete di strutture collocate presso le Camere di Commercio di ciascuna provincia. Allo Sportello possono collegarsi, mediante specifici accordi, le associazioni di categoria liguri, gli enti fieristici e altri organismi eventualmente interessati.

Articolo 5

(Comitato Regionale per l'Internazionalizzazione delle imprese)

1. E' istituito il Comitato Regionale per l'Internazionalizzazione delle imprese allo scopo di assicurare un indirizzo unitario di intervento nell'ambito dei programmi di internazionalizzazione delle imprese e di realizzare un confronto costante tra le Regione e le associazioni di categoria liguri in ordine all'analisi e all'elaborazione delle scelte strategiche per lo sviluppo del commercio con l'estero.
2. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) formula pareri sul Programma triennale di cui all'articolo 6 e sugli Accordi di Programma di cui all'articolo 7, anche al fine di attuare un coordinamento fra i programmi regionali per l'internazionalizzazione e le iniziative promosse da altri soggetti pubblici;
 - b) acquisisce tutte le informazioni e le documentazioni necessarie per lo svolgimento della sua attività, anche disponendo audizioni o invitando ad assistere alle proprie riunioni esperti ed operatori dei settori interessati all'internazionalizzazione delle imprese.
3. Il Comitato è composto da:
 - a) l'Assessore regionale allo Sviluppo Economico, con funzioni di Presidente, o suo delegato;
 - b) il Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di internazionalizzazione delle imprese, o suo delegato;
 - c) un rappresentante designato dall'URP Liguria;
 - d) un rappresentante designato dall'ANCI Liguria;
 - e) un rappresentante di Unioncamere Liguria;
 - f) un rappresentante appartenente al settore dell'industria, un rappresentante appartenente al settore dell'artigianato, un rappresentante appartenente al settore del commercio, un rappresentante appartenente al settore dell'agricoltura e un rappresentante appartenente al settore della cooperazione, designati rispettivamente dalle associazioni regionali di categoria maggiormente rappresentative;
 - g) un rappresentante di Liguria International.
4. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 3, lettere c), d), e), f) e g) è nominato un membro supplente, su designazione degli stessi soggetti competenti per la designazione dei membri effettivi.
5. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni e delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le designazioni dei componenti devono essere inviate entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale nomina il Comitato qualora le designazioni pervenute consentano l'individuazione di almeno la metà più uno dei componenti previsti, salva l'integrazione al pervenire delle successive designazioni.
6. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate dal Dipartimento regionale competente in materia di internazionalizzazione delle imprese.
7. Il Comitato, nella prima seduta, adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento ed elegge al suo interno un vicepresidente. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.

Articolo 6

(Programma Regionale Triennale per l'Internazionalizzazione delle imprese)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 il Consiglio regionale approva il Programma Regionale Triennale per l'Internazionalizzazione delle imprese.
2. La Giunta regionale predispose il Programma di cui al comma 1 sulla base anche degli esiti delle attività già realizzate o avviate da Liguria International a sostegno dell'internazionalizzazione

- delle imprese e propone il medesimo al Consiglio regionale dopo aver acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 5.
3. Il Programma contiene i seguenti aspetti:
 - a) orientamenti geografici e settoriali;
 - b) indirizzi sulle principali attività e azioni da intraprendere;
 - c) interventi specifici a sostegno delle microimprese;
 - d) raccordi con le altre programmazioni regionali su innovazione, cooperazione internazionale, turismo, agricoltura e formazione;
 - e) politiche di attrazione degli investimenti e marketing territoriale.
 4. Il Programma ha validità triennale e può essere aggiornato dalla Giunta regionale. Esso conserva comunque efficacia anche dopo la sua scadenza, fino all'approvazione del successivo Programma.

Articolo 7 (Accordi di Programma)

1. La Regione può stipulare Accordi di Programma con soggetti pubblici statali, tra i quali il Ministero del Commercio Internazionale, o con altri enti od organismi operanti a livello locale, che siano finalizzati alla programmazione e alla successiva attuazione, tramite specifiche convenzioni operative, delle iniziative previste dall'articolo 2.
2. La realizzazione delle attività poste a carico della Regione nell'ambito delle convenzioni operative di cui al comma 1 può essere affidata, con apposita convenzione, a Liguria International.

CAPO III ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE.

Articolo 8 (Piano attuativo annuale delle iniziative sui mercati esteri)

1. La Regione approva annualmente, entro il mese di settembre, il Piano attuativo annuale sui mercati esteri, nel quale sono inserite, in conformità con gli indirizzi contenuti nel Programma Regionale Triennale di cui all'articolo 6 e con le Linee Diretrici in materia di internazionalizzazione emanate dal Ministero del commercio internazionale, le iniziative sui mercati esteri finanziate dalla Regione da attuarsi nell'anno solare successivo, comprese quelle previste dalle convenzioni attuative degli Accordi di Programma di cui all'articolo 7 e dai Piani attuativi previsti in attuazione di Programmi comunitari.
2. La predisposizione del Piano attuativo è realizzata con il contributo di Liguria International, delle Camere di Commercio, degli Enti Fieristici, delle associazioni di categoria liguri ed altri soggetti idonei.

Articolo 9 (Contributi per iniziative promozionali)

1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nell'ambito degli orientamenti geografici e settoriali individuati nel Programma Regionale Triennale di cui all'articolo 6, concede annualmente contributi a favore dei soggetti di cui al comma 2, finalizzati a:
 - a) sostenere la partecipazione a manifestazioni fieristiche all'estero o in Italia con qualifica internazionale;
 - b) realizzazione, stampa, distribuzione di cataloghi, repertori, depliant, materiale informativo in lingua estera;
 - c) work-shop, conferenze, incontri di affari;
 - d) realizzazione di siti internet in lingue estere;
 - e) iniziative finalizzate al commercio elettronico internazionale;
 - f) missioni di operatori esteri in Italia finalizzate ad incontri con imprese liguri.
2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono:
 - a) consorzi o società consortili aventi sede legale in Liguria, costituiti per almeno il settantacin-

- que per cento da imprese con unità locale sul territorio regionale e con almeno due terzi di imprese produttive industriali e artigianali e di servizi alla produzione;
- b) associazioni di categoria delle imprese produttive liguri maggiormente rappresentative a livello regionale o loro società controllate.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo criteri, modalità e tempi stabiliti dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

Articolo 10

(Fondo di rotazione per programmi di penetrazione commerciale)

1. E' istituito il Fondo di rotazione per programmi di penetrazione commerciale, destinato alla concessione, a favore delle piccole e medie imprese liguri, di finanziamenti per le spese sostenute per programmi di penetrazione commerciale finalizzati alla realizzazione di insediamenti commerciali sui mercati esteri e relativi insediamenti produttivi, purché non costituenti delocalizzazione produttiva.
2. I programmi di cui al comma 1 devono essere caratterizzati dalla previsione di attività, quali costituzione e finanziamento all'estero di insediamenti produttivi, rappresentanze permanenti (uffici, magazzini, centri espositivi, centri di assistenza), attività di promozione, pubblicità, consulenza di advisors internazionali, assistenza pre e post-vendita, che siano funzionali all'insediamento commerciale all'estero.
3. Il Fondo è costituito presso F.I.L.S.E. S.p.A. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le spese ammissibili e le modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)).
4. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra la Regione e F.I.L.S.E. S.p.A. concernenti la gestione del Fondo e la concessione delle agevolazioni.

Articolo 11

(Strumenti di garanzia per l'accesso al credito)

1. Al fine di agevolare l'internazionalizzazione del sistema economico regionale mediante idonea copertura dei rischi a carico delle imprese, la Regione promuove opportune sinergie tra il sistema dei Confidi liguri e le società a partecipazione pubblica operanti nel settore degli incentivi per investimenti all'estero e dei crediti all'esportazione, anche mediante la stipula di convenzioni nelle quali definire modalità e strumenti di intervento.

CAPO IV NORME FINALI

Articolo 12

(Norma in materia di aiuti di Stato)

1. Tutte le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Articolo 13

(Modifiche e abrogazioni)

1. All'articolo 12, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 2000 n. 8 (disciplina delle attività fieristiche e di promozione commerciale) e successive modificazioni, sono soppresse le parole «del Ministero del Commercio Estero,» e le parole da «anche nell'ambito» sino alla fine del comma.
2. All'articolo 14, comma 1, della l.r. 8/2000, sono soppresse le parole da «ivi compresi gli interventi» sino alla fine del comma.
3. Gli articoli 15, 16 e 17 della l.r. 8/2000 sono abrogati.

Articolo 14
(Norma transitoria)

1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge inerenti le domande di contributo di cui all'articolo 16 della l.r. 8/2000 sono conclusi ai sensi delle disposizioni previgenti.

Articolo 15
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:
 - nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006, ad utilizzo, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 1.000.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale";
 - nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2007:
 - a) ad iscrizione di euro 1.000.000,00 in termini di competenza all'U.P.B. 14.201 "Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese";
 - b) ad utilizzazione degli stanziamenti iscritti all'U.P.B. 15.101 "Interventi promozionali per il commercio e la tutela dei consumatori".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Genova, addì 13 agosto 2007

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Massimiliano Costa

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
N. 28 DEL 13 AGOSTO 2007

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renzo Guccinelli, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 65 in data 29 dicembre 2006;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 3 gennaio 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 253;
- c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, primo comma e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 8 gennaio 2007;
- d) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamenti nella seduta del 13 luglio 2007;
- e) la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con un emendamento nella seduta del 19 luglio 2007;
- e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità dal Consiglio regionale nella seduta 1° agosto 2007;
- f) la legge regionale entra in vigore il 6 settembre 2007.

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge 5 giugno 2003 n. 131 è pubblicata nella G.U. 10 giugno 2003 n. 132;*
- *La legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 è pubblicata nella G.U. 24 ottobre 2001 n. 248;*

Nota all'articolo 3

- *La legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 è pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1973 n. 47 S.O.;*

Nota all'articolo 4

- *Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 143 è pubblicata nella G.U. 13 maggio 1998 n. 109;*

Nota all'articolo 10

- *La legge 27 dicembre 2002 n. 289 è pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2002 n. 305 S.O.;*

Nota all'articolo 13

- *La legge regionale 9 febbraio 2000 n. 9 è pubblicata nel B.U. 15 marzo 2000 n. 4;*

Nota all'articolo 15

- *La legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002 n. 6.*

3. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione – Servizio Sostegno allo sviluppo del sistema produttivo

LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2007 N. 29

Disposizioni per la tutela delle risorse idriche.

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Oggetto)

1. Al fine di assicurare le condizioni di tutela qualitativa delle risorse idriche, la presente legge disciplina, nel rispetto della normativa vigente in materia, le modalità di realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei depuratori, nonché i criteri di assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche.

Articolo 2 (Prescrizioni relative all'esecuzione di interventi di manutenzione dei depuratori)

1. Nel caso di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione che comportino l'interruzione del servizio o la diminuzione dell'efficacia depurativa dell'impianto, l'Autorità d'Ambito, nell'esercizio delle competenze e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 107 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale), definisce per ogni scarico industriale recapitante in rete fognaria il carico in flusso di massa degli inquinanti caratterizzanti lo scarico ed indica le misure che il titolare dello scarico di acque reflue industriali è tenuto ad adottare per limitare al massimo il carico di inquinanti.

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria, che si realizza attraverso interventi programmati, deve essere realizzata durante la stagione invernale, nei periodi di minor apporto di inquinanti. La durata degli interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria è concordata tra il soggetto gestore del depuratore e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) e la Provincia competente per territorio.
3. Il soggetto gestore del depuratore deve dare preventiva comunicazione alla Provincia, al Comune, all'Autorità d'Ambito, all'ARPAL, alla Azienda sanitaria competente per territorio dell'inizio di tali interventi, indicando la durata degli stessi e le eventuali misure che i soggetti titolari degli scarichi sono tenuti ad adottare.

Articolo 3 **(Acque reflue industriali assimilate alle domestiche)**

1. Ai fini della disciplina e del regime autorizzatorio degli scarichi, sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'articolo 101, comma 7, lettera e) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue industriali che presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui all'allegato A.
2. La Giunta regionale può, con proprio atto, modificare i contenuti di cui all'allegato A, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 101 del d. lgs. 152/2006.

Articolo 4 **(Adeguamento degli scarichi)**

1. Gli scarichi di acque reflue urbane di cui all'articolo 105 comma 2 del d.lgs. 152/2006 sono sottoposti ad un trattamento appropriato in conformità con le indicazioni dell'Allegato 5 (limiti di emissione degli scarichi idrici) alla parte terza del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dai Piani d'ambito.
2. A tale fine, le Autorità di ambito territoriali ottimali predispongono e approvano un programma degli interventi, comprensivo di cronoprogramma e di un piano finanziario, che identifichi le risorse necessarie occorrenti per la realizzazione degli interventi.
3. Il programma degli interventi di cui al comma 2 non può prevedere la realizzazione di interventi oltre la data del 22 dicembre 2015, in conformità con quanto previsto dall'articolo 76 del d.lgs. 152/2006.
4. La Giunta regionale, anche sulla base del programma di cui ai commi 2 e 3 ed in conformità alle proprie attività di programmazione, sentita l'ARPAL, stabilisce con proprio atto la tempistica per ogni singolo intervento, per il quale occorre un trattamento appropriato.
5. L'ente competente rilascia l'autorizzazione allo scarico a condizione che nella relativa richiesta venga indicata la tempistica relativa alla sottoposizione dello scarico al trattamento appropriato ed il relativo piano finanziario, che devono essere conformi a quanto stabilito dall'atto di cui al comma 4.
6. L'autorizzazione di cui al comma 5 è rilasciata per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi indicato nell'atto regionale di cui al comma 4, se inferiore a quattro anni, negli altri casi ha durata quadriennale.

Articolo 5 **(Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 13 agosto 2007

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Massimiliano Costa

Allegato a

Il presente allegato si compone di n. 3 schede.

Ai sensi dell'art. 3 c. 1 della presente legge, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue industriali che presentano i requisiti di una delle schede di seguito riportate.

Scheda 1 - attività le cui acque reflue industriali sono assimilate alle acque reflue domestiche a prescindere da qualunque soglia dimensionale.

Scheda 1 - ATTIVITÀ CHE SCARICANO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 101 comma 7 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006	CONDIZIONI
Produzione dei prodotti di panetteria	
Produzione per esclusiva vendita diretta di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti e pasticceria conservata	
Produzione per esclusiva vendita diretta di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	
Produzione per esclusiva vendita diretta di altri prodotti alimentari: cioccolato, caramelle, confetterie, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, tè e caffè	
Alberghi, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, collegi e case coloniche	
Case di riposo a carattere residenziale	3
Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico, studi odontoiatrici ed odontotecnici, laboratori di analisi	2, 3
Ristoranti (anche self service), trattorie, rosticcerie, gastronomie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucine	1
Bar, caffè, enoteche, bottiglierie	
Produzione per esclusiva vendita diretta di gelato	
Discoteche, sale da ballo, sale da gioco	
Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)	
Palestre, piscine, stabilimenti idrotermali	
Parrucchieri e studi estetici	
Trasformazione, preparazione per esclusiva vendita diretta di prodotti alimentari	

CONDIZIONI:

1. obbligo di cessione, come rifiuti, degli oli alimentari usati;
2. reattivi, reagenti, prodotti analizzati, devono essere smaltiti come rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte quarta ;
3. rispetto della normativa vigente sui rifiuti sanitari (DPR 15.07.2003 n. 254 “ Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari dell'art. 24 della L. 31 luglio 2002 n. 179”);

Scheda 2 - attività le cui acque reflue industriali sono assimilate alle acque reflue domestiche nel rispetto della soglia dimensionale indicata

Scheda 2 - ATTIVITÀ CHE SCARICANO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 101 comma 7 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006	SOGLIA DIMENSIONALE DELL'ATTIVITÀ
Produzione non finalizzata all'esclusiva vendita diretta di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti e pasticceria conservata	numero di addetti ≤ 4
Produzione non finalizzata all'esclusiva vendita diretta di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	numero di addetti ≤ 4
Produzione non finalizzata all'esclusiva vendita diretta di altri prodotti alimentari: cioccolato, caramelle, confetterie, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, tè e caffè	numero di addetti ≤ 4
Produzione di gelato	numero di addetti ≤ 2
Servizi di lavanderia ad acqua con macchinari	dotazione idrica annua massima 500 mc (con medie mensili non superiori a 100 mc)

Scheda 3 – valori limite dei parametri per l'assimilabilità delle acque reflue industriali, accertati prima dell'eventuale trattamento depurativo

A prescindere dalla tipologia di attività, sono assimilabili alle acque reflue domestiche le acque reflue industriali che rispettino i seguenti valori limite, a condizione che provengano da un insediamento in cui non siano prodotte, utilizzate o trasformate sostanze pericolose di cui alle tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 e alla tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006.

SCHEDA 3 - VALORI LIMITE DEI PARAMETRI PER L'ASSIMILABILITÀ DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, ACCERTATI PRIMA DELL'EVENTUALE TRATTAMENTO DEPURATIVO		
PARAMETRI	UNITÀ DI MISURA	LIMITE
Temperatura	°C	≤ 30
Colore		Non percettibile dopo diluizione 1:40 su spessore di 10 cm
Portata	mc/giorno mc/anno	≤ 15 ≤ 2.000
pH		compreso 5,5 - 9,5
materiali grossolani		assenti
Solidi sospesi totali	mg/l	≤ 700
BOD 5	mg/l	≤ 400
COD	mg/l	≤ 900
Rapporto COD/ BOD 5		≤ 2.5
Azoto ammoniacale	mg/l come NH ⁴⁺	≤ 40
Azoto totale	mg/l come N	≤ 60
Fosforo totale	mg/l come P	≤ 30
Grassi ed oli animali e vegetali	mg/l	≤ 40
Tensioattivi totali	mg/l	≤ 15
per le restanti sostanze valgono i limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs.152/06 , colonna per gli scarichi in acque superficiali		

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 13 AGOSTO 2007

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Franco Zunino, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 73 in data 1° giugno 2007;*
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 giugno 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 275;*
- c) è stato assegnato alla VI Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 6 giugno 2007;*
- d) la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta dell'11 luglio 2007;*
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamento dal Consiglio regionale nella seduta del 1° agosto 2007;*
- f) la legge regionale entra in vigore il 23 agosto 2007.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere M. Mosca)

il disegno di legge oggi all'esame del Consiglio contiene alcune disposizioni in materia di tutela delle risorse idriche, che costituiscono adempimento di quanto previsto dal d.lgs. n.152 del 3 aprile 2006 recante "Norme in materia ambientale".

Sono state, infatti, stabilite alcune norme relative alle modalità con cui effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei depuratori, che si realizzano attraverso interventi programmati.

Vengono, poi, stabiliti i criteri di assimilabilità delle acque reflue industriali a quelle domestiche, così come definite dall'articolo 74, comma 1, lettere g) e h) del d.lgs. 152/2006, sulla base di tipologia di attività e del rispetto di limiti tabellari. L'assimilabilità viene riconosciuta per le acque reflue industriali che presentano i requisiti di una delle schede riportate nell'allegato.

La prima scheda individua le attività i cui scarichi sono assimilabili a quelli domestici a prescindere da qualsiasi soglia dimensionale. La seconda scheda individua le attività i cui scarichi sono assimilabili a quelli domestici solo nel caso in cui l'attività rientri al di sotto di una determinata soglia dimensionale, mentre la terza scheda indica i valori limite dei parametri per l'assimilabilità delle acque reflue industriali, accertati prima dell'eventuale trattamento depurativo.

All'articolo 1 è indicato l'oggetto della presente legge.

L'articolo 2 prende in considerazione le misure che l'Autorità d'Ambito è tenuta ad adottare per gli scarichi industriali, al fine di limitare al massimo l'apporto di inquinanti, nel caso di interruzione o di diminuzione dell'efficacia depurativa dell'impianto dovuta a manutenzione straordinaria e disciplinare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si realizza attraverso interventi programmati, dei depuratori, stabilendo alcune regole in proposito.

L'articolo 3 prevede che le acque reflue industriali, che presentano le caratteristiche indicate nell'allegato, siano assimilabili a quelle reflue domestiche e attribuisce alla Giunta regionale la competenza a modificare l'allegato stesso.

L'articolo 4 contiene la dichiarazione d'urgenza della legge.

Alla luce di quanto espresso in premessa, auspico che il Consiglio regionale voglia esprimersi favorevolmente sulla presente proposta di deliberazione.

Relazione di minoranza (Consigliere F. Orsi)

Da una campagna di controlli risulta che una parte dei depuratori liguri non rispetti le normative sui

limiti di agenti inquinanti rilasciati nei corpi idrici.

La Giunta regionale presenta questo DDL per consentire a chi inquina di essere (temporaneamente) in regola.

Il contenuto della legge è per queste ragioni inaccettabile.

3. NOTA AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 2

- *Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è pubblicato nella G.U. 14 aprile 2006 n. 88 S.O.;*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Dipartimento Ambiente – Settore Staff di Dipartimento Ambiente e Affari Giuridici.

LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2007 N. 30

Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro.

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Principi e finalità)

1. La Regione, in conformità con le direttive comunitarie e statali in materia di lavoro, adotta idonei strumenti di politica attiva del lavoro per promuovere la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza, tutela e miglioramento della vita lavorativa e per favorire l'assunzione della responsabilità sociale da parte dei datori di lavoro, quale parte integrante della qualità dell'occupazione. Promuove la cultura della salute, della sicurezza, della regolarità del lavoro e della responsabilità sociale dei datori di lavoro.

Articolo 2 (Funzioni della Regione)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione programma, promuove e coordina gli interventi di cui alla presente legge individuando gli obiettivi, gli strumenti e le misure da realizzare, secondo il metodo della concertazione con le parti sociali e della collaborazione con gli enti locali e con gli enti istituzionali competenti in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro.
2. La Regione esercita in particolare le seguenti funzioni:
 - a) programmazione degli interventi di cui alla presente legge, ai sensi dell'articolo 3, in raccordo con gli interventi previsti dalle politiche regionali in materia di occupazione, di sanità, di lavori pubblici e di attività produttive;

- b) indirizzo e coordinamento delle attività di informazione, assistenza, controllo e vigilanza di competenza delle Aziende sanitarie locali liguri, favorendo lo scambio di informazioni con gli altri soggetti istituzionali che svolgono compiti ispettivi in materia di previdenza sociale e di lavoro;
 - c) realizzazione di iniziative di interesse regionale o a carattere sperimentale per le finalità di cui alla presente legge;
 - d) realizzazione di iniziative di studio e di ricerca;
 - e) monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;
 - f) elaborazione di linee guida applicative della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro, al fine di garantire uniformità di procedure amministrative sul territorio regionale.
3. La Regione promuove la stipula di intese e accordi con gli enti locali e gli enti competenti in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro al fine di realizzare un sistema integrato volto alla tutela dei lavoratori e ad una migliore qualità della vita lavorativa.
4. Al fine di orientare efficacemente l'attività di programmazione, la Regione provvede, tramite accordi con le parti interessate, all'interconnessione, nell'ambito del Sistema Informativo Regionale Integrato per l'Occupazione (S.I.R.I.O.) di cui all'articolo 18 della legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 (disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro), tra le banche dati dei diversi soggetti istituzionali competenti in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro, in modo da assicurare lo scambio, la lettura e l'incrocio delle informazioni disponibili.
5. La Regione promuove relazioni ed accordi con istituzioni europee, nazionali e regionali al fine di creare una rete che consenta lo scambio di informazioni e di metodologie di intervento e la condivisione di buone pratiche nonché al fine di individuare ambiti di cooperazione per politiche comuni di tutela del lavoro e responsabilità sociale dei datori di lavoro, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di occupazione.

Articolo 3 (Programmazione regionale)

1. Nell'ambito del Programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) sono contenuti, relativamente alle finalità di cui alla presente legge:
- a) gli indirizzi programmatici e le linee prioritarie di intervento in materia di sicurezza, regolarità e qualità del lavoro e di responsabilità dei datori di lavoro;
 - b) le caratteristiche dei soggetti destinatari degli interventi e le eventuali priorità nell'accesso ai benefici;
 - c) i criteri generali per la stipula di intese e accordi di collaborazione tra soggetti pubblici, privati e parti sociali per le finalità di cui alla presente legge;
 - d) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi e i criteri generali per il riparto delle risorse finanziarie fra i medesimi nonché fra le diverse tipologie di intervento.
2. La proposta di programmazione di cui al comma 1 è adottata dalla Giunta regionale sentiti la Commissione regionale di concertazione di cui all'articolo 6 della l.r. 27/1998, il Comitato di cui all'articolo 4 e la Commissione di cui all'articolo 5.
3. La Giunta regionale, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1993, nonché degli esiti delle attività di monitoraggio effettuate a livello regionale in materia di lavori pubblici e di salute e prevenzione sul lavoro, presenta al Consiglio regionale, contestualmente alla proposta relativa alla programmazione di cui al comma 1, una relazione contenente la descrizione delle iniziative realizzate nel periodo precedente, i principali risultati ottenuti e le criticità emerse nell'attuazione della presente legge.

Articolo 4

(Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro)

1. Il Comitato regionale di coordinamento in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, istituito ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro), provvede, nel rispetto delle disposizioni statali in materia, a:
 - a) promuovere idonee forme di coordinamento sul territorio regionale delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzate dai diversi soggetti competenti;
 - b) assicurare il raccordo con la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);
 - c) elaborare proposte e formulare pareri utili a garantire uniformità ed omogeneità agli interventi regionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed, in particolare, esprimere parere sulla programmazione regionale di cui all'articolo 3;
 - d) fornire supporto tecnico per il coordinamento delle iniziative rivolte all'informazione, alla formazione, alla conoscenza, all'analisi ed al monitoraggio dei fenomeni connessi alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - e) promuovere la realizzazione di piani coordinati di intervento tesi a migliorare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, anche sulla base delle analisi di cui alla lettera d), nonché nel rispetto delle autonomie specifiche e delle competenze assegnate dalla normativa vigente agli organi istituzionali di ispezione e vigilanza.
2. Il Comitato può svolgere le proprie funzioni attraverso appositi gruppi di lavoro.
3. La Regione, in relazione alle attività del Comitato di cui al presente articolo, assicura un costante confronto con le parti sociali.

Articolo 5

(Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare)

1. La Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare istituita presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 78, comma 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) provvede, secondo quanto stabilito dal medesimo articolo, a svolgere i seguenti compiti:
 - a) analisi del lavoro irregolare a livello territoriale;
 - b) promozione di collaborazioni ed intese istituzionali;
 - c) assistenza alle imprese, finalizzata in particolare all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate.

CAPO II

INTERVENTI PER LA SALUTE, LA SICUREZZA E LA REGOLARITÀ DEL LAVORO

Articolo 6

(Disposizioni in tema di salute, sicurezza e regolarità del lavoro)

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, le Amministrazioni appaltanti prevedono espressamente nelle procedure di affida-

mento di appalti pubblici l'obbligo di osservare la normativa vigente in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro e di diritto al lavoro dei disabili nonché l'obbligo di applicare integralmente le condizioni economiche e normative previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali di categoria, anche in caso di subappalto.

2. In caso di affidamento di appalti, la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi sono subordinati all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
3. Ai fini della concessione di contributi o altre agevolazioni, la Regione e gli enti del settore regionale allargato di cui all'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)) richiedono all'interessato la dichiarazione attestante il rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro e il documento unico di regolarità contributiva.
4. La Regione definisce intese con i soggetti e gli enti competenti per accelerare i tempi di rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. Nelle procedure di affidamento di appalti pubblici, per gli interventi che hanno ottenuto finanziamenti regionali, gli enti prevedono clausole di risoluzione del contratto per specifici casi di violazione delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro.
6. In caso di concessione di contributi o altri finanziamenti pubblici regionali, deve essere prevista la revoca dei medesimi per specifiche violazioni delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro. I soggetti che subiscono la revoca non possono accedere ad altri contributi, finanziamenti o agevolazioni nei cinque anni successivi al provvedimento di revoca.

Articolo 7

(Misure per migliorare le condizioni di tutela dei lavoratori)

1. La Regione, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nonché di emersione del lavoro non regolare, promuove l'introduzione e la diffusione, anche mediante specifici accordi con le parti interessate, nelle procedure di affidamento e nell'esecuzione di appalti pubblici, di disposizioni dirette ad individuare misure ulteriori di tutela delle condizioni di salute, sicurezza, igiene e regolarità del lavoro, con particolare riferimento ai cantieri temporanei o mobili assoggettati alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 (attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili).
2. Le misure ulteriori di tutela di cui al comma 1 sono volte fra l'altro a migliorare il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi e ad adottare meccanismi diretti a valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private nonché ad accertare la congruità del costo della manodopera rispetto all'importo complessivo dell'appalto.
3. La Regione può definire opportune intese con gli organismi istituzionali preposti alla vigilanza sui luoghi di lavoro allo scopo di rafforzare l'efficacia dei controlli, specie nei settori più a rischio, ovvero allo scopo di sostenere, nell'ambito di progetti mirati, azioni straordinarie in materia di tutela e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.

Articolo 8

(Interventi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro)

1. La Regione, in coerenza con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza, promuove e sostiene iniziative di prevenzione dei rischi e di miglioramento delle condizioni di lavoro, anche attraverso la stipula di accordi territoriali e settoriali con gli enti locali, le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia ed in raccordo con l'Agenzia sanitaria regionale di cui all'articolo

62 della legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41 (riordino del Servizio Sanitario Regionale). In particolare provvede a:

- a) la realizzazione di iniziative rivolte principalmente alle piccole e micro imprese e ai settori produttivi più a rischio;
 - b) l'attivazione di sportelli informativi, anche in collaborazione con Università, associazioni, organizzazioni sindacali, fondazioni ed altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore, previa stipula di apposite intese;
 - c) la promozione e il coordinamento di azioni di informazione, formazione e assistenza;
 - d) l'individuazione e la diffusione di buone pratiche trasferibili sul territorio regionale;
 - e) il monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
 - f) l'elaborazione di linee guida applicative delle normative vigenti in materia, al fine di assicurare il rispetto degli standard di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. La Regione promuove opportune iniziative volte ad accrescere le conoscenze e le competenze dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito, dei datori di lavoro, degli operatori delle Aziende Sanitarie Liguri, dei soggetti istituzionali competenti in materia di sicurezza e regolarità del lavoro e dei soggetti operanti nell'ambito dei servizi al lavoro, provvedendo in particolare a:
- a) realizzare campagne informative e azioni di sensibilizzazione;
 - b) coordinare attività di informazione e formazione sul tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro, con particolare attenzione ai lavoratori che entrano nel mercato del lavoro, facendo ricorso anche ad idonee strumentazioni didattiche e di mediazione linguistica e culturale;
 - c) realizzare, nel rispetto delle autonomie scolastiche ed in raccordo con gli interventi scolastici regionali, progetti specifici di educazione alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - d) definire linee guida per i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro organizzati dai soggetti operanti nell'ambito del sistema formativo regionale;
 - e) promuovere codici di condotta etici, buone prassi ed accordi aziendali che orientino i comportamenti dei datori di lavoro e dei lavoratori verso il rispetto delle norme ed il miglioramento degli standard di salute e sicurezza.
3. I corsi di formazione professionale relativi a profili o qualifiche per le quali esistono particolari rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori devono prevedere un modulo sulle norme di sicurezza e le specifiche misure di tutela dei lavoratori.
4. La Regione, al fine di disporre di un quadro aggiornato dell'offerta formativa in materia di prevenzione, sicurezza, regolarità e qualità del lavoro, provvede a realizzare un apposito sistema informativo relativo ai corsi realizzati sul territorio regionale, in raccordo con i vigenti sistemi informativi della formazione professionale e quale parte di S.I.R.I.O.

Articolo 9

(Disposizioni per interventi edilizi finanziati dalla Regione)

1. La Regione, nelle procedure per la concessione di finanziamenti regionali a favore di interventi edilizi, compresi quelli inseriti nei programmi regionali di edilizia residenziale, prevede disposizioni atte ad assicurare che i lavori affidati dai beneficiari siano eseguiti nel rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro.
2. Nel caso di inizio dei lavori in mancanza del piano di sicurezza di cui all'articolo 12 del d.lgs. 494/1996, la Regione dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del finanziamento.
3. La Regione attua specifiche azioni di monitoraggio sul rispetto delle norme di salute, sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri edili relativi ad interventi che usufruiscono a qualunque titolo di finanziamenti regionali.
4. Al fine di garantire l'osservanza, nei cantieri edili di cui al comma 3, delle norme in materia di salu-

te, sicurezza e regolarità del lavoro da parte delle imprese esecutrici, anche in regime di subappalto, la Regione, nel rispetto della normativa nazionale, può avvalersi, tramite apposite convenzioni, del supporto operativo dei Comitati paritetici antinfortunistici territorialmente competenti.

Articolo 10 (Interventi per la regolarità del lavoro)

1. Al fine di diffondere la cultura della regolarità del lavoro, la Regione e le Province, previ accordi con le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia, promuovono e sostengono:
 - a) iniziative di sensibilizzazione ed informazione in materia di educazione alla legalità nell'ambito dei percorsi scolastici, previa intesa con gli enti scolastici competenti ed in raccordo con gli interventi scolastici regionali;
 - b) azioni di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai datori di lavoro ed ai lavoratori;
 - c) azioni sistematiche di assistenza, consulenza ed animazione sul territorio in materia di emersione e di regolarizzazione dei rapporti di lavoro, in particolare rivolte alle piccole imprese, anche tramite i servizi al lavoro.

2. La Regione sostiene altresì, in accordo con le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia, interventi volti a contrastare e prevenire il fenomeno del lavoro non regolare nelle diverse forme in cui si articola, promuovendo in particolare:
 - a) la stipula di accordi con gli enti locali, gli enti istituzionali competenti in materia e le parti sociali per garantire, nell'ambito della committenza pubblica, l'adozione di strumenti idonei ad assicurare lo svolgimento delle attività lavorative nel pieno rispetto della salute, della sicurezza e della regolarità del lavoro;
 - b) la realizzazione e diffusione di servizi integrati ed unificati per il lavoro, tramite accordi con i servizi al lavoro e gli enti competenti in materia previdenziale, assicurativa e di vigilanza;
 - c) l'attivazione di sportelli informativi, anche in collaborazione con le Province, le associazioni, le organizzazioni sindacali e le altre istituzioni pubbliche e private operanti nel settore.

3. La Regione sostiene inoltre, in coerenza con le disposizioni regionali in materia di promozione occupazionale e d'intesa con le parti sociali e gli enti locali, le seguenti azioni di emersione del lavoro non regolare e di promozione del lavoro regolare:
 - a) rafforzamento, nell'ambito dei servizi al lavoro, delle attività dirette a favorire il collocamento ed il reinserimento di lavoratori irregolari, anche attraverso l'individuazione di percorsi mirati di politiche attive del lavoro;
 - b) azioni di formazione, aggiornamento, riqualificazione e assistenza ai lavoratori per la gestione dei processi di regolarizzazione dei rapporti di lavoro, in raccordo con gli altri interventi formativi regionali;
 - c) progetti sperimentali di emersione, sulla base di accordi territoriali o settoriali tra le parti sociali, anche mediante l'utilizzo integrato delle misure di promozione occupazionale previste dalla normativa vigente;
 - d) interventi, nell'ambito delle politiche di sviluppo locale, volti a consolidare l'attività delle imprese che hanno aderito a percorsi di emersione;
 - e) collaborazioni sul territorio con organismi istituzionali al fine di sviluppare piani territoriali di emersione del lavoro irregolare e di promozione dell'occupazione regolare.

4. La Regione provvede, previa opportune intese con gli enti istituzionali competenti, al monitoraggio del fenomeno del lavoro non regolare sul territorio regionale, per il tramite dell'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1993.

Articolo 11 (Incentivi per la qualità del lavoro)

1. La Regione, anche per il tramite dei soggetti attuatori individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), concede contributi per interventi realizzati da micro e piccole imprese, come definite a

livello comunitario, costituite anche in forma cooperativa, aventi almeno un'unità produttiva locale nel territorio ligure ed operanti nei settori di maggior rischio, definiti anche sulla base di specifici accordi con le parti sociali.

2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di investimenti per il raggiungimento di livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro migliorativi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione nazionale.
3. La Regione concede altresì contributi per iniziative, anche a carattere sperimentale, finalizzate a favorire la qualità, la regolarità del lavoro e l'emersione del lavoro non regolare, realizzate dalle imprese di cui al comma 1, dagli enti bilaterali e da altri soggetti pubblici e privati.

CAPO III

INTERVENTI PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DEI DATORI DI LAVORO

Articolo 12 **(Responsabilità sociale dei datori di lavoro)**

1. La Regione, al fine di realizzare un sistema di garanzia della qualità del lavoro intesa come rispetto dei diritti umani, sociali, economici e come valorizzazione delle risorse umane, riequilibrio della presenza di genere, sostenibilità ambientale delle attività e coesione sociale, promuove la cultura della responsabilità sociale dei datori di lavoro, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dall'Unione Europea in materia di responsabilità sociale delle imprese.
2. A tal fine la Regione promuove, ai sensi dell'articolo 14, l'adozione da parte dei datori di lavoro di pratiche socialmente responsabili, intese come l'adesione volontaria a codici di condotta, discipline e tutele sociali ed ambientali nello svolgimento di attività amministrative, produttive e commerciali e nei rapporti con lavoratori, clienti, utenti e fornitori.
3. Le discipline e le buone pratiche liberamente adottate dai datori di lavoro devono tendere alla realizzazione di livelli di tutela maggiori rispetto a quelli discendenti dagli obblighi di legge, in materia di:
 - a) regolarità e stabilità dei rapporti di lavoro;
 - b) pari opportunità tra donne e uomini;
 - c) sicurezza, salubrità e riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro e nelle attività lavorative;
 - d) benessere fisico e psichico, integrazione e coesione dei lavoratori, avuto particolare riguardo a quelli disabili o svantaggiati, anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - e) partecipazione e condivisione di tutte le componenti dei processi lavorativi, nel rispetto dei diversi ruoli;
 - f) qualificazione professionale delle lavoratrici e dei lavoratori;
 - g) tutela ambientale e sviluppo sostenibile.
4. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente capo la Regione si avvale del contributo e del supporto della Commissione regionale di concertazione di cui all'articolo 6 della l.r. 27/1998, alle cui riunioni sono invitati a partecipare, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, esperti e rappresentanti di enti e associazioni competenti in materia di responsabilità sociale dei datori di lavoro.

Articolo 13 **(Interventi di informazione e sensibilizzazione)**

1. Al fine di agevolare la diffusione della cultura della responsabilità sociale, la Regione, anche in collaborazione con le province, le parti sociali, gli enti bilaterali, i soggetti istituzionali e gli altri orga-

nismi pubblici e privati, attiva iniziative di informazione, comunicazione, formazione, promozione e partecipazione per favorire sul territorio una maggiore conoscenza in materia di responsabilità sociale.

2. La Regione promuove in particolare:

- a) azioni di informazione sui temi della responsabilità sociale per favorire l'adozione da parte di imprese, organizzazioni, enti pubblici e privati di buone pratiche, codici di comportamento etici, marchi di qualità e documenti, quali bilanci sociali ed ambientali, che evidenzino l'assunzione della responsabilità sociale;
- b) attività di informazione e pubblicizzazione delle buone prassi e delle esperienze realizzate in materia rivolte in particolare alle piccole e medie imprese;
- c) azioni di sensibilizzazione in ordine al tema della certificazione della qualità rivolte ai consumatori, anche per il tramite delle loro associazioni, ed ai grandi acquirenti;
- d) servizi di consulenza alle imprese sulla responsabilità sociale;
- e) accordi con le parti sociali per attività di sostegno operativo alle imprese.

Articolo 14

(Incentivi in favore della responsabilità sociale)

1. La Regione, anche per il tramite dei soggetti attuatori individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), concede contributi alle imprese, agli enti locali e agli enti appartenenti al settore regionale allargato operanti sul territorio regionale per favorire la realizzazione di progetti sulla responsabilità sociale nonché per promuovere l'adozione di:

- a) pratiche socialmente responsabili nei confronti del mercato, delle risorse umane, della comunità e dell'ambiente;
- b) codici di condotta etici;
- c) sistemi di gestione della responsabilità sociale;
- d) modelli di rendicontazione, quali bilanci sociali ed ambientali, che evidenzino l'assunzione della responsabilità sociale, secondo riconosciuti standard nazionali o internazionali.

Articolo 15

(Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili)

1. La Regione istituisce il Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili, al quale possono iscriversi le imprese, gli enti locali e gli enti appartenenti al settore regionale allargato che dimostrino l'assunzione della responsabilità sociale mediante l'adozione di documenti, marchi di qualità, procedure e codici di comportamento certificabili.

2. I datori di lavoro di cui al comma 1, oltre a garantire il rispetto degli obblighi di legge previsti nelle materie di cui all'articolo 12, comma 3, devono dimostrare, nell'ambito delle proprie attività di gestione aziendale, la realizzazione di iniziative, attuate di concerto con i lavoratori e le loro rappresentanze, quali:

- a) adozione di buone pratiche e di prestazioni sociali nei confronti delle risorse umane, dei soci, dei clienti e dei fornitori, dei partners finanziari, della Pubblica Amministrazione, della comunità e dell'ambiente;
- b) instaurazione di rapporti di lavoro stabili e duraturi che migliorino la qualità della vita dei dipendenti;
- c) adozione di misure atte a garantire la tracciabilità dei prodotti ed il monitoraggio della qualità del lavoro nella catena di fornitura;
- d) adozione di codici di comportamento etico, di modelli di rendicontazione e di sistemi di gestione certificati nonché di sistemi di certificazione di prodotto o di servizio tali da assicurare la trasparenza delle informazioni e l'assunzione della responsabilità sociale secondo standard riconosciuti a livello internazionale, europeo o nazionale.

3. La Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento del Registro di cui al comma 1, indica

i requisiti per l'iscrizione e definisce le modalità per le verifiche finalizzate ad accertare la sussistenza dei requisiti ed il loro mantenimento.

Articolo 16
(Agevolazioni per i datori di lavoro socialmente responsabili)

1. La programmazione regionale di cui all'articolo 3 prevede, a favore dei datori di lavoro iscritti nel Registro di cui all'articolo 15, criteri di priorità nell'accesso agli interventi e alle agevolazioni di cui alla presente legge e criteri di preferenza, a parità di condizioni, nel caso di affidamento di appalto di fornitura, lavori o servizi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché eventuali ulteriori agevolazioni, anche fiscali, di competenza della Regione.
2. La Regione, nell'ambito dei propri interventi di incentivazione a favore di soggetti pubblici e privati, tiene conto, ai fini dell'attribuzione dei titoli di preferenza, dell'iscrizione al Registro di cui all'articolo 15.

CAPO IV
PREVENZIONE DEL DISAGIO LAVORATIVO

Articolo 17
(Interventi regionali)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale vigente e dell'ordinamento comunitario, intende garantire il rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, favorire l'inclusione sociale, tutelare l'integrità psico-fisica della persona sul luogo di lavoro e migliorare la qualità del lavoro. A tal fine la Regione promuove e sostiene l'elaborazione di studi volti a prevenire il disagio lavorativo e a migliorare le relazioni sociali nella vita lavorativa.
2. Ai fini del comma 1 la Regione si avvale del contributo e del supporto della Commissione regionale di concertazione di cui all'articolo 6 della l.r. 27/1998, alle cui riunioni sono invitati a partecipare, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, esperti e rappresentanti di enti e associazioni competenti in materia di molestie negli ambienti di lavoro.

Articolo 18
(Azioni di informazione, di formazione e di prevenzione)

1. La Regione promuove e sostiene, anche in collaborazione e previ opportuni accordi con gli enti locali, le parti sociali e gli enti istituzionali competenti in materia di disagio lavorativo:
 - a) azioni di sensibilizzazione e informazione;
 - b) iniziative volte ad accrescere le competenze degli operatori istituzionali e di quelli operanti nell'ambito dei servizi al lavoro;
 - c) azioni di ricerca e di individuazione di buone pratiche da trasferire sul territorio regionale;
 - d) iniziative volte a prevenire e limitare il disagio lavorativo.

Articolo 19
(Punti di Ascolto)

1. La Regione promuove e sostiene sul territorio, in raccordo con gli enti locali ed in collaborazione con associazioni, organizzazioni sindacali ed altre istituzioni pubbliche e private, l'attivazione di Punti di Ascolto, con il compito di offrire una prima consulenza in ordine ai diritti della lavoratrice o del lavoratore che si trovi in situazioni di disagio lavorativo e di fornire ogni utile informazione alla Commissione di concertazione di cui all'articolo 6 della l.r. 27/1998.

CAPO V
DISPOSIZIONI ATTUATIVE, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20
(Modalità di attuazione)

1. La Giunta regionale, in conformità con la programmazione regionale di cui all'articolo 3 e sentiti, per quanto di rispettiva competenza, la Commissione regionale di concertazione di cui all'articolo 6 della l.r. 27/1998, il Comitato istituzionale regionale di cui all'articolo 8 della medesima legge, il Comitato di cui all'articolo 4 e la Commissione di cui all'articolo 5, definisce:
 - a) le condizioni di ammissibilità e i criteri di preferenza per le tipologie di intervento previste dalla presente legge, le eventuali possibilità di cumulo con altri incentivi ed i presupposti e i criteri per la revoca dei benefici;
 - b) le modalità di realizzazione degli interventi;
 - c) la ripartizione delle risorse disponibili fra le varie misure e i tipi di spesa;
 - d) i casi in cui è possibile procedere alla risoluzione del contratto per grave inosservanza delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro, ai sensi dell'articolo 6, comma 5;
 - e) le procedure di monitoraggio e valutazione degli interventi;
 - f) le modalità per le ispezioni ed i controlli sul corretto utilizzo dei finanziamenti di cui alla presente legge.

2. Per la realizzazione delle attività previste dalla presente legge la Regione si avvale anche dell'Agenzia Liguria Lavoro di cui all'articolo 10 della l.r. 27/1998, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della medesima legge.

Articolo 21
(Regime di aiuto)

1. Gli incentivi ed i finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi in conformità alla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. La Giunta regionale individua per ciascuno di essi la possibilità di cumulo con altri incentivi previsti da normative regionali, statali ed europee entro i limiti consentiti dalla normativa comunitaria.

2. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria dell'esito positivo dell'esame della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato Istitutivo.

Articolo 22
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007, mediante:
 - a) prelevamento di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" e contestuale iscrizione di euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 11.104 che assume la seguente denominazione "Spese per la promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro";
 - b) prelevamento di euro 350.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" e contestuale iscrizione di euro 350.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. di nuova istituzione 11.204 "Interventi per l'occupazione, la sicurezza e la qualità del lavoro".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 23
(Modifiche alla l.r. 52/1993)

1. All'articolo 4 della l.r. 52/1993, dopo il comma 2 bis, è inserito il seguente:
"2 ter. Il Programma triennale prevede, altresì, quanto stabilito dall'articolo 3 della legge regionale 13 agosto 2007 n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro).".
2. All'articolo 5 della l.r. 52/1993, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La Giunta regionale, sulla base degli orientamenti comunitari e statali, delle indicazioni delle Province e delle valutazioni espresse dalle strutture regionali interessate, presenta al Consiglio regionale, entro il 31 marzo precedente la scadenza del triennio, la proposta del Programma Triennale, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i seguenti organismi:
 - a) la Commissione regionale di concertazione di cui all'articolo 6 della l.r. 27/1998;
 - b) il Comitato istituzionale regionale di cui all'articolo 8 della l.r. 27/1998;
 - c) Il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 27 del d.lgs. 626/1994;
 - d) la Commissione regionale per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'articolo 78, comma 4 della l. 448/1998."
3. All'articolo 8, comma 1, della l.r. 52/1993, dopo la lettera d ter) è inserita la seguente:
"d quater) procedere al monitoraggio del fenomeno del lavoro non regolare sul territorio regionale, sulla base di intese stipulate tra la Regione e gli Enti istituzionali competenti in materia.".

Articolo 24
(Norme di prima applicazione)

1. La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta relativa alla programmazione di cui all'articolo 3, che costituisce integrazione del vigente Programma triennale dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro di cui all'articolo 4 della l.r. 52/1993. La Giunta regionale adotta comunque gli atti necessari a dare attuazione agli accordi tra istituzioni e parti sociali conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale istituisce il Registro dei datori di lavoro socialmente responsabili di cui all'articolo 15.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 13 agosto 2007

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Massimiliano Costa

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 13 AGOSTO 2007

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Fabio Morchio, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 76 in data 22 giugno 2007;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 26 giugno 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 281;*
- c) *è stato assegnato alle Commissioni consiliari III e V ai sensi dell'articolo 83, primo comma e alla II Commissione consiliare del Regolamento interno del Consiglio in data 26 giugno 2007;*
- d) *le Commissioni consiliari III e V si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 26 luglio 2007;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 30 luglio 2007;*
- f) *è stato esaminato ed approvato con emendamenti a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 1° agosto 2007;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 6 settembre 2007.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere U. Benvenuti)

con il presente disegno di legge, la Regione Liguria ha inteso dare attuazione ad un preciso impegno assunto, con un ordine del giorno, dal Consiglio regionale, adottando in tempi brevi una normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Il disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea Legislativa, si propone di realizzare un sistema integrato di sicurezza e regolarità del lavoro e di miglioramento della qualità della vita lavorativa, attribuendo in capo alla Regione la titolarità di funzioni di indirizzo e coordinamento, e deriva, in termini tecnico-operativi, dallo stralcio di norme da un altro disegno di legge, in itinere, a carattere più vasto, quale legge quadro in materia di lavoro e occupazione.

Da un breve excursus sulle strategie che a livello nazionale ed europeo prevedono l'impegno per gli Stati in favore della crescita dell'occupazione, della coesione sociale e della competitività del sistema produttivo fondato sul potenziamento e la valorizzazione del capitale umano, ne consegue la necessità di intervenire soprattutto sulle logiche di sviluppo per dare risalto all'occupazione, alla qualità del lavoro ed alle politiche sociali appropriate e, in quest'ottica, la promozione del lavoro dignitoso e di qualità costituisce un fattore di giustizia e di coesione sociale, oltretutto di efficienza economica.

Anche la Regione Liguria intende collocarsi in questo importante processo europeo, con un fattivo contributo, operando al fine di rendere concreto ed attuabile il diritto al lavoro di ogni persona ed, in particolare, ad un lavoro dignitoso, sicuro, regolare e di qualità, garantendo l'accesso ai diritti di cittadinanza sociale che, nel dettato costituzionale italiano, sono indissolubilmente connessi alla condizione stessa di lavoratore.

Per rendere concretamente realizzabile questo processo la Regione, nel suo programma di governo, ha previsto espliciti interventi per ampliare la base occupazionale delle imprese, per accompagnare e sostenere i processi di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro, con l'obiettivo di superare i fenomeni di precarietà e garantire nel contempo la sicurezza e la regolarità del lavoro.

La Regione, mediante un'appropriata azione di monitoraggio e di valutazione, sarà in grado di rendere

conto delle proprie politiche al sistema degli attori e all'opinione pubblica, di offrire alla riflessione comune la valutazione degli esiti e degli impatti sui beneficiari nonché il loro gradimento, sia riguardo alle persone, sia alle imprese e agli operatori.

Il disegno di legge, quindi, si pone l'obiettivo di promuovere lo sviluppo da parte della Regione, delle Parti Sociali e delle Istituzioni, di sinergie utili a programmare e realizzare interventi volti a prevenire infortuni e malattie sul lavoro, a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, a limitare i fenomeni di disagio lavorativo.

In effetti, la sicurezza nei luoghi di lavoro e la regolarità del lavoro sono aspetti fortemente sinergici e correlati ed è un dato di fatto che dove è maggiore il fenomeno dell'occupazione precaria e irregolare, maggiore è anche l'incidenza degli infortuni.

Anche in Liguria, come nel resto dell'Italia, si assiste ad una realtà piuttosto drammatica, testimoniata dalla lunga serie di incidenti, anche mortali, avvenuti negli ultimi mesi nei porti, in siderurgia, nell'edilizia, nelle cave d'ardesia, nonostante l'approvazione negli ultimi anni di importanti e innovativi strumenti legislativi a livello centrale, quali l'approvazione del decreto legislativo 626/1994.

Il disegno di legge intende disciplinare in modo organico tutta la materia relativa alla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, estesa a tutte le tipologie di lavoratori e a tutti i settori del mercato del lavoro, in particolare quelli più esposti a rischi quali l'edilizia, le attività cantieristiche portuali, le grandi opere infrastrutturali, l'agricoltura.

In considerazione di ciò occorre ampliare il ventaglio delle misure da adottare per facilitare l'emersione e la sicurezza, anche sulla base delle esperienze attivate in Europa, prevedendo, oltre al rafforzamento dell'efficacia della normativa e dei sistemi di controllo, anche interventi riguardanti ambiti diversi, che spaziano dall'informazione, formazione, educazione, a cominciare dal mondo della scuola, agli incentivi per migliorare ulteriormente i livelli di sicurezza, rispetto a quelli già previsti dalla normativa, nonché per agevolare la regolarizzazione del lavoro, destinati in particolare alle piccole e micro imprese.

Il disegno di legge contiene, inoltre, norme concernenti le procedure di affidamento degli appalti pubblici e i procedimenti di concessione di contributi o altre agevolazioni, nonché norme riguardanti gli interventi della Regione per diffondere l'informazione e la cultura in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e per rafforzare e rendere più efficace, previa intesa con gli organi statali competenti, l'attività di vigilanza. In particolare, si segnala l'importanza della presentazione obbligatoria del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per tutti i tipi di appalto e anche ai fini della concessione di contributi, il rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza, quale condizione essenziale sia per la partecipazione a tutti i tipi di appalto, sia per l'accesso a tutti i tipi di agevolazione concessi dalla Regione, prevedendo, nel caso di revoca per motivi connessi al mancato rispetto delle norme in materia, l'impossibilità di accedere ad altre agevolazioni per i cinque anni successivi.

Altro obiettivo rilevante del disegno di legge, in accordo con gli orientamenti dell'Unione Europea, è il sostegno e lo sviluppo all'assunzione della responsabilità sociale dei datori di lavoro pubblici e privati, intesa quale integrazione volontaria delle problematiche sociali e ambientali nelle attività produttive e commerciali.

L'insieme delle politiche della Regione si fondano sulla convinzione che le imprese della nostra regione siano in grado di condurre le loro attività imprenditoriali in una logica di crescente responsabilità verso le comunità locali ed in particolare verso i propri lavoratori. In maniera analoga alle imprese, anche gli enti pubblici possono volontariamente introdurre nuovi approcci e strumenti di gestione per innovare le loro politiche, ridurre gli impatti ambientali, coinvolgere e dialogare meglio con i vari attori della società civile, integrando i principi della RSI nella loro gestione e promuovere il concetto di responsabilità sociale nell'ambito dei loro servizi.

Le Pubbliche Amministrazioni, infatti, oltre ad essere datori di lavoro e quindi soggetti attivi nella RSI con bilanci e buone prassi, possono intervenire, ad esempio, nell'ambito degli appalti, prevedendo indicazioni e clausole che disincentivino la parcellizzazione dei lavori e favorendo opportunità per una competitività responsabile, attenta alle regole della concorrenza.

A tal fine, la Regione Liguria è chiamata a promuovere la responsabilità sociale dei datori di lavoro quale strumento per l'innalzamento della qualità del lavoro, il consolidamento e il potenziamento delle competenze professionali, la diffusione delle conoscenze, il miglioramento della competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale, prevedendo anche l'istituzione di un apposito registro dei datori di lavoro socialmente responsabili.

In sede di esame congiunto, da parte delle Commissioni III e V, si è cercato di addivenire alla condivisione di un testo, traendo spunto anche dai contenuti di iniziative consiliari già discusse nel corso del lavoro svolto nella precedente legislatura. Al fine di ottenere un più ampio coordinamento del disegno di legge, sono state apportate alcune integrazioni e modifiche per attribuire maggiore incisività alle disposizioni relative al settore edile. In particolare, per estendere l'ambito di applicazione delle norme previste si fa riferimento, genericamente, alle Amministrazioni appaltanti e nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici si rimanda alla previsione di clausole di risoluzione del contratto nei casi di violazione delle norme sulla sicurezza e regolarità del lavoro, ovvero la revoca dei contributi pubblici regionali. Inoltre, proprio per rafforzare l'attenzione al settore edile, si prevedono specifici riferimenti ai cantieri temporanei o mobili. Infine, sono state previste disposizioni particolari per interventi edilizi finanziati dalla Regione, onde assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e regolarità del lavoro, pena la sospensione e la revoca del finanziamento.

In conclusione, con questo disegno di legge si intende rilanciare con vigore l'impegno congiunto delle Istituzioni per realizzare in modo organico un'azione articolata che consenta di attivare tutte le iniziative volte, da un lato, ad accompagnare e sostenere le imprese che intendono raggiungere il pieno adeguamento ai più elevati livelli di sicurezza e a svolgere la loro funzione economica nella piena legalità, dall'altro a contrastare e reprimere, con una più capillare vigilanza, le situazioni di irregolarità. Si sottolinea, infine, il costante impegno dimostrato dall'Esecutivo regionale, in sede di esame referente, nell'ambito di un lavoro di coordinamento e armonizzazione delle disposizioni normative, al fine di evitare sovrapposizioni con altri testi legislativi vigenti o in itinere, diretto all'adozione di una legge che rappresenti un primo intervento a livello regionale per affrontare il problema della sicurezza e regolarità del lavoro, considerato che anche a livello centrale è in fase di approvazione, da parte del Parlamento, il disegno di legge recante misure per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con contestuale delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.

Relazione di minoranza (Consigliere G. Saldo)

Il DDL 281 che è oggi all'esame del Consiglio regionale si propone di applicare su scala regionale "il metodo del coordinamento e della concertazione, elaborando una visione strategica che possa costituire il fondamento delle politiche regionali di promozione del lavoro, d'innovazione, di sviluppo locale, di potenziamento del capitale umano e della coesione sociale", per rendere concreto il diritto al lavoro sicuro, regolare e di qualità, garantendo l'accesso al lavoro ai cittadini.

La legge in esame si pone l'obiettivo, in sé senza dubbio condivisibile, di "promuovere lo sviluppo da parte della Regione, delle parti sociali e delle istituzioni tutte, di sinergie utili a programmare e realizzare interventi volti a prevenire infortuni e malattie sul lavoro, a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, a limitare i fenomeni di disagio lavorativo", ma come spesso accade al centro sinistra, l'intento non viene, a nostro avviso, raggiunto, poiché il risultato è macchinoso ed estremamente burocraticizzato e crea ulteriori oneri per le imprese senza apportare alcun concreto risultato.

A nostro avviso, dunque, la Regione perde ancora una volta la possibilità di inserirsi nel processo lavorativo, mediante la predisposizione di strumenti che possano accompagnare e sostenere i processi di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro, superare i fenomeni di precarietà e garantire nel contempo

la sicurezza e la regolarità del lavoro, mettendo insieme un "sistema" di norme inefficaci nella loro concreta applicazione e dei cui risultati dubitiamo, nostro malgrado, fortemente, senza considerare la posizione fortemente critica espressa in merito sia dalle associazioni sindacali che datoriali.

Il tema della sicurezza del lavoro, dell'emersione del sommerso e della trasparenza è un tema delicato e di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale della nostra Regione ma non possiamo che rilevare la sommarietà con cui è stato affrontato e confermare, quindi, il voto negativo già espresso in sede di Commissione.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 2

- La legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 è pubblicata nel B.U. 2 settembre 1998 n. 11;

Nota all'articolo 3

- La legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 è pubblicata nel B.U. 24 novembre 1993 n. 24;

Nota all'articolo 4

- Il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 è pubblicato nella G.U. 12 novembre 1994, n. 265, S.O.;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 è pubblicato nella G.U. 5 febbraio 1998 n. 29;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 è pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazz. Uff. 12 luglio 1955 n. 158. Emanato in virtù della L. 12 febbraio 1955, n. 51, riportata al n. A/I, sostituisce il R.D. 18 giugno 1899 n. 230, che conteneva norme sulla prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie, e che è stato espressamente abrogato dall'art. 406 del presente decreto.

Nota all'articolo 5

- La legge 23 dicembre 1998 n. 448 è pubblicata nella G.U. 29 dicembre 1998 n. 302 S.O.;

Nota all'articolo 6

- La legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 è pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2006 n. 1;

Nota all'articolo 7

- Il decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 è pubblicato nella G.U. 23 settembre 1996 n. 223 S.O.;

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione – Ufficio Sicurezza e Qualità del Lavoro.

LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2007 N. 31

Organizzazione della regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni.

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga**

la seguente legge regionale:

TITOLO I FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione esercita un'azione per la trasparenza degli appalti e delle concessioni, la qualificazione dei soggetti coinvolti nel ciclo dell'appalto, l'introduzione di criteri di ecoefficienza e sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di forniture e servizi e l'efficacia delle procedure, con particolare riferimento alle iniziative atte a migliorare l'efficienza dell'organizzazione delle stazioni appaltanti, garantendo la tutela dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro.

Articolo 2 (Ambito d'applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano al ciclo di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo, in qualsiasi forma e per qualsiasi importo, di lavori, di forniture e di servizi da parte dei soggetti di cui al comma 2 che operano nel territorio della Regione, fatta eccezione per i settori esclusi come definiti dalla normativa vigente.
2. Sono soggetti all'applicazione della presente legge:
 - a) le amministrazioni aggiudicatrici come definite dalla normativa vigente;
 - b) le imprese pubbliche ovvero le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese;
 - c) gli altri enti aggiudicatori, ovvero i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;
 - d) i concessionari di lavori, forniture e servizi pubblici;
 - e) i soggetti privati che realizzano lavori, forniture o servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria per cui fruiscono di un contributo pubblico superiore al 50 per cento dell'importo dell'appalto;
 - f) i soggetti privati che realizzano lavori, forniture o servizi di importo superiore alla soglia comunitaria per cui fruiscono di un contributo pubblico.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alla realizzazione, da parte del titolare di permesso di costruire, di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, di valore uguale o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria.

TITOLO II ORGANISMO REGIONALE PER I CONTRATTI PUBBLICI

Articolo 3 (Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)

1. Al fine di garantire la trasparenza delle procedure dei contratti pubblici, la pubblicità degli atti e la massima diffusione dei dati, il rispetto dei principi di efficienza economica, di fornire assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici, nonché per concorrere alla sicurezza sui luoghi di lavoro e al rispetto della contrattazione collettiva, è istituito l'Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi, di seguito definito Osservatorio.
2. L'Osservatorio è strumento tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento delle attività e dei compiti di cui alla presente legge ed opera presso la struttura regionale competente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 23.

3. L'Osservatorio costituisce altresì articolazione operativa dell'Osservatorio nazionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui alla normativa vigente.
4. All'interno dell'Osservatorio è istituita la Sezione di valutazione della qualità e completezza progettuale e della congruità dei prezzi di gara, di seguito denominata Sezione di valutazione, con il compito di svolgere attività di verifica dei bandi di gara e della relativa documentazione tecnica predisposta dalle stazioni appaltanti operanti sul territorio della Regione, al fine di controllarne il grado di completezza e correttezza, in relazione all'utilizzo aggiornato dei prezzari, all'applicazione delle norme in materia di sicurezza e dei relativi costi, alla corretta indicazione delle categorie delle opere appaltate, alla puntuale indicazione dei tempi di esecuzione dell'appalto.
5. L'attività di verifica viene svolta su richiesta di una delle parti interessate, in contraddittorio con la stazione appaltante in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni e può essere esperita solo in seguito alla pubblicazione del bando di gara e prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
6. Qualora all'esito della verifica di correttezza e congruità svolta secondo le modalità indicate al comma 4, rilevi la fondatezza della segnalazione, la Sezione di valutazione invita la stazione appaltante a correggere o a modificare in via di autotutela il bando di gara o gli elaborati progettuali erronei, incompleti ed incongrui.

Articolo 4 (Compiti dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
 - a) gestione del sistema informatico per:
 - 1) la pubblicazione dei programmi triennali e degli elenchi annuali dei lavori e dei contratti pubblici e delle notizie utili in ordine alle risultanze delle gare ed alle dinamiche dei prezzi;
 - 2) la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara secondo le vigenti disposizioni;
 - 3) la raccolta ed elaborazione in modo sistematico delle informazioni e dei dati statistici relativi all'intero ciclo degli appalti con particolare riferimento a quelli concernenti i programmi triennali, i bandi, gli avvisi di gara, le aggiudicazioni, le imprese partecipanti, appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti da quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni nonché il livello di realizzazione degli elenchi annuali;
 - 4) la condivisione e lo scambio di documentazione tecnica fra amministrazioni aggiudicatrici;
 - b) definizione e diffusione di linee guida, documentazione tecnica, schemi di bandi di gara, di capitolati d'appalto, di contratti ed ogni altra tipologia d'atti e modelli operativi orientati alla qualità secondo le norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e volti alla semplificazione e standardizzazione delle procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti;
 - c) assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici in relazione alla predisposizione dei documenti di gara e degli allegati tecnici anche in relazione alla congruità dei costi, nonché risposta ai quesiti inerenti gli stessi;
 - d) promozione dell'utilizzo di tecniche di finanziamento innovative ed assistenza, su richiesta delle amministrazioni interessate, nell'applicazione della normativa sulla finanza di progetto, tramite l'Unità tecnica di cui all'articolo 10;
 - e) aggiornamento e divulgazione dell'elenco regionale dei prezzi dei lavori pubblici per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei prezzi delle amministrazioni aggiudicatrici, definiti dalla Regione anche tramite intese ovvero convenzioni con Unioncamere;
 - f) individuazione dei costi standardizzati regionali per tipologie di lavoro, servizi e forniture;
 - g) promozione d'iniziative per la diffusione della conoscenza in materia di appalti;
 - h) ogni altro compito assegnato ai sensi della presente legge.
2. L'Osservatorio opera con collegamenti informatici, nel rispetto di standard che consentano lo scambio delle informazioni con gli altri Osservatori regionali ed i soggetti istituzionali nazionali

e comunitari che debbano accedere od utilizzare i dati raccolti, garantendo l'accesso generalizzato ai dati raccolti ed alle relative elaborazioni anche con riferimento al sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui alla legge 17 maggio 1999 n. 144 (misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).

3. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Osservatorio può avvalersi di soggetti esterni pubblici e privati, anche a seguito di accordi con enti, associazioni e organizzazioni sindacali di categoria.

Articolo 5 (Mantenimento dei livelli occupazionali)

1. La Regione promuove azioni per la sottoscrizione di accordi fra imprese e organizzazioni sindacali per il mantenimento dei livelli occupazionali, nel caso in cui, a seguito dell'espletamento di gare effettuate dalla Regione medesima o da enti del settore regionale allargato, siano assegnati lavori, forniture e servizi ad imprese che subentrano ad altre, già aggiudicatarie degli stessi.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati all'assorbimento dei lavoratori impiegati al momento della emanazione del bando di gara nell'impresa non più aggiudicataria di lavori, forniture e servizi nonché al mantenimento per essi di quanto previsto dal livello nazionale e aziendale dei contratti collettivi di lavoro sotto il profilo economico e normativo.

Articolo 6 (Congruità delle offerte)

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a verificare la congruità delle offerte nelle procedure di appalto rispetto al costo del lavoro, alle norme in materia previdenziale e assistenziale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Nel caso in cui gli appalti riguardino servizi a tutela e garanzia dei cittadini devono essere garantiti i livelli essenziali delle prestazioni attraverso una copertura dei costi ad esse relativi.

Articolo 7 (Rapporti con le Autorità ed organismi nazionali)

1. La Regione collabora tramite l'Osservatorio di cui all'articolo 3 con autorità ed organismi nazionali operanti nel settore degli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e concessioni, sulla base del principio di reciprocità nello scambio delle informazioni.

Articolo 8 (Obbligo di trasmissione dei dati)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, inviano alla Regione le informazioni ed i dati di cui al presente articolo riguardanti, in particolare, le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, realizzazione e collaudo di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi pubblici, utilizzando prioritariamente gli strumenti telematici.
2. Fermi restando gli adempimenti connessi alle disposizioni normative comunitarie e nazionali vigenti in materia, la Giunta regionale determina con apposito provvedimento le eventuali ulteriori informazioni oggetto di trasmissione e le relative modalità, sulla base delle specifiche tecniche definite dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.
3. I dati relativi agli appalti devono pervenire tempestivamente e comunque entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento.
4. L'erogazione a qualsiasi titolo di finanziamenti regionali per opere pubbliche è subordinata all'ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui al presente articolo.

Articolo 9 (Forme di pubblicità)

1. Fatte salve le forme di pubblicità dei contratti pubblici previste dalla normativa statale e comuni-

taria vigenti, gli avvisi ed i bandi di gara per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di cui alla presente legge devono essere pubblicati, a cura delle Amministrazioni aggiudicatrici, nell'apposito sito informatico istituito dalla Regione.

2. La pubblicazione nel sito informatico della Regione deve avvenire non oltre cinque giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune ove si esegue l'appalto.
3. Sono, altresì, pubblicati secondo le modalità di cui al comma 1:
 - a) i programmi triennali di lavori pubblici;
 - b) gli esiti delle procedure di appalto;
 - c) gli avvisi relativi alla presenza nei programmi triennali di interventi realizzabili tramite la finanza di progetto;
 - d) gli affidamenti attinenti all'architettura, all'ingegneria ed ai collaudi.

TITOLO III

ULTERIORI STRUMENTI E ATTIVITÀ PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI APPALTI

CAPO I

PROMOZIONE DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

Articolo 10

(Unità tecnica regionale)

1. Al fine di promuovere e sostenere la collaborazione fra settore pubblico e privato per la realizzazione, la gestione ed il finanziamento di opere pubbliche e opere di interesse pubblico, è istituita l'Unità tecnica regionale, che opera presso la competente struttura regionale.
2. L'Unità tecnica regionale, su richiesta delle amministrazioni interessate, svolge un ruolo di informazione e di supporto, fornisce assistenza nell'applicazione della normativa vigente in materia di realizzazione di opere pubbliche e di opere di interesse pubblico tramite il ricorso a capitali privati, ovvero di investimenti promossi in partenariato pubblico-privato.
3. Tale Unità potrà, per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, avvalersi della cooperazione di soggetti pubblici operanti sul territorio regionale, muniti delle necessarie qualificazioni.

Articolo 11

(Fondo per lo Sviluppo)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo degli investimenti pubblici con l'utilizzo di tecniche di finanziamento di opere di interesse pubblico con ricorso a capitali privati, è istituito a favore delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, operanti sul territorio regionale, il Fondo per lo Sviluppo della finanza di progetto e delle altre forme di partenariato pubblico-privato.
2. Il Fondo è finalizzato alla concessione di contributi alle seguenti voci di spesa, che costituiscono elementi di costo relativi all'opera da realizzare:
 - a) anticipazione delle spese per la redazione di piani economico-finanziari, per l'asseverazione bancaria dei piani stessi e per l'istruttoria sui finanziamenti da concedere da parte di istituti di credito convenzionati;
 - b) contributi in conto interessi a favore delle Amministrazioni aggiudicatrici qualora il ricorso a capitali privati non copra interamente il costo dell'investimento;
 - c) spese tecniche sostenute dall'amministrazione per la redazione di studi di fattibilità tecnico-economica e di assistenza per ricerche di mercato;
 - d) spese per assistenza legale ai fini della predisposizione di bandi di gara, schemi di contratto, capitolati di oneri ed ogni altro elemento utile per la creazione di società miste e di ogni altro tipo di veicolo societario.
3. Gli studi di fattibilità tecnico-economica devono essere redatti in conformità alle linee guida regionali vigenti.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità di accesso e di gestione del Fondo, ivi compreso il rientro nel bilancio regionale dei contributi concessi ai sensi del comma 2, lettere a) e b).

5. I contributi di cui al comma 2 non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, statali o regionali concesse per la stessa finalità. I contributi sono concessi nei limiti di regime di aiuto "de minimis" di cui al regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea.
6. I contributi di cui al comma 2, lettera b) sono concessi in forma attualizzata, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

CAPO II MISURE PER L'EFFICIENZA DELLA SPESA

Articolo 12 (Cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici)

1. La Regione favorisce forme di aggregazione e cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 per l'esercizio delle funzioni in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.
2. Le forme di aggregazione e cooperazione si ispirano a principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di razionalizzazione della spesa pubblica.
3. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare accordi volti a regolare ogni elemento utile alla programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e/o collaudo degli appalti, ivi compresa l'istituzione di centrali di committenza.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare alle Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia o ad altri soggetti pubblici l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante.
5. La Giunta regionale può prevedere, nelle procedure di finanziamento di lavori, forniture e servizi pubblici, criteri prioritari relativi alla costituzione di uffici competenti tra enti locali, nelle forme associative o consortili previste dalla legge.

Articolo 13 (Promozione e verifica della qualità della progettazione)

1. Per i contratti relativi a lavori la Regione, nel rispetto della normativa vigente, adotta linee guida al fine di promuovere:
 - a) la qualità della progettazione;
 - b) la conformità con la normativa vigente prescritta per lo specifico oggetto dell'appalto, in relazione al livello progettuale;
 - c) la compatibilità con le esigenze e/o prestazioni determinate dallo studio di fattibilità o dal documento preliminare della progettazione o dagli elaborati progettuali già approvati;
 - d) la completezza, la chiarezza e la coerenza dei documenti costituenti il progetto ai fini dell'avvio delle procedure di appalto, con particolare riferimento alla congruità dei prezzi, alla corretta determinazione quantitativa delle opere ed alla quantificazione degli oneri per la sicurezza.

Articolo 14 (Disposizioni per la semplificazione delle procedure)

1. La Regione, tramite l'Osservatorio di cui all'articolo 3, promuove e favorisce l'uso degli strumenti telematici nelle procedure riguardanti l'esplorazione del mercato, la prequalificazione degli offerenti e l'esecuzione degli appalti.
2. La Regione, tramite il sistema informatico dell'Osservatorio di cui all'articolo 3, promuove e favorisce l'uso di apposita modulistica nelle procedure di appalto e di concessione, anche al fine di migliorare i processi organizzativi e garantire la massima trasparenza ed uniformità procedurale.
3. La modulistica di cui al comma 2 contiene in particolare, in relazione alla fase di evidenza pubblica, l'indicazione di tutti i requisiti, stati, fatti e qualità che gli interessati devono dichiarare di possedere per partecipare al procedimento.

4. La Regione, tramite l'Osservatorio di cui all'articolo 3, predispone uno schema tipo di regolamento di cui possono avvalersi le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 per il riparto, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo ed i loro collaboratori, delle somme accantonate nel quadro economico dell'intervento a titolo di incentivi per la progettazione di opere pubbliche.

Articolo 15
(Sistemi di qualità e attestazione dell'attività amministrativa)

1. La Regione promuove tramite l'Osservatorio di cui all'articolo 3, l'adozione dei sistemi qualità, come definiti dalla normativa vigente, nell'attività amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici, attraverso forme di incentivazione anche economiche, ed emana disposizioni contenenti indirizzi e direttive finalizzate alla loro più ampia, rapida ed efficace applicazione.

CAPO III
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI CANTIERI EDILI

Articolo 16
(Verifica delle presenze in cantiere)

1. Al fine di contenere i fenomeni di evasione degli obblighi in materia di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale e di applicazione della normativa contrattuale, la Regione definisce, d'intesa con le parti sociali, modalità univoche per la verifica, da parte dei soggetti preposti alla vigilanza della presenza in cantiere del solo personale autorizzato e per l'identificazione del personale stesso.

Articolo 17
(Responsabilità del direttore dei lavori)

2. Il direttore dei lavori è tenuto a vigilare, durante l'esecuzione dei lavori, sulla presenza in cantiere delle sole imprese e del personale autorizzato di cui all'articolo 16 nonché a denunciare eventuali irregolarità al committente, agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, alla Cassa edile, nonché al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici.

Articolo 18
(Oneri per la sicurezza)

1. La quota dei corrispettivi di lavori e opere affidate in subappalto o in cottimo, relativa agli oneri per la sicurezza, non è assoggettabile ad alcun ribasso rispetto al prezzo risultante dall'aggiudicazione ed è riportata in modo analitico nei contratti di subappalto o cottimo, estrapolando i relativi importi analitici contenuti nei Piani di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 (attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, l'appaltatore, il subappaltatore o il subaffidatario che partecipano all'esecuzione dei lavori devono dimostrare di:
 - a) avere fornito ai propri dipendenti la formazione in materia di sicurezza sul lavoro mediante idonea certificazione;
 - b) avere nominato il responsabile aziendale per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro;
 - c) avere adempiuto agli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria.

Articolo 19
(Programma straordinario di vigilanza e informazione. Progetto obiettivo)

1. La Regione sostiene, tramite l'Osservatorio di cui all'articolo 3, azioni straordinarie di vigilanza e informazione in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori. A tal fine la Giunta regionale predispone un

apposito progetto obiettivo di valenza biennale, finalizzato a:

- a) formare e destinare unità specializzate, anche già appartenenti a competenti organismi di controllo, per il supporto alle attività di controllo connesse con la realizzazione di opere e di lavori di competenza e/o finanziate in tutto o in parte dalla Regione;
 - b) promuovere l'attività di formazione ed informazione in materia di sicurezza sul lavoro rivolta in modo particolare ai datori di lavoro, ai lavoratori ed ai committenti di lavori;
 - c) promuovere la realizzazione di iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione finalizzate alla più ampia diffusione della conoscenza delle problematiche inerenti la sicurezza dei cantieri e la regolarità del mercato del lavoro;
 - d) promuovere la cultura della responsabilità sociale delle imprese e l'adozione di codici etici da parte delle imprese.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere attuate anche attraverso la stipula di intese con i soggetti istituzionalmente preposti a tali attività e, in particolare, con le scuole edili ed gli enti paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, igiene ed ambiente di lavoro previsti dalla contrattazione collettiva del settore delle costruzioni.

CAPO IV INTRODUZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI NELL'ACQUISTO DI FORNITURE E SERVIZI

Articolo 20 (Piano d'azione per gli acquisti verdi)

1. Ferma restando l'immediata operatività delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio 8 maggio 2003 n. 203 (norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo) e relative circolari esplicative, i soggetti pubblici e i concessionari dei pubblici servizi, con l'eccezione dei Comuni con popolazione residente inferiore a 2000 abitanti, approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano d'azione di durata triennale finalizzato alla definizione di un programma operativo per l'introduzione di criteri ambientali nelle procedure di acquisto di forniture e servizi.
2. Nella definizione del Piano di cui al comma 1, le stazioni appaltanti tengono conto degli obiettivi della politica comunitaria del "green public procurement" (acquisti verdi della Pubblica Amministrazione) quale sistema di orientamento dei consumi pubblici verso beni e servizi ambientalmente preferibili che comportino, altresì, un vantaggio economico per l'Amministrazione Pubblica tenendo conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo di utilizzo del prodotto o del servizio.
3. Il Piano determina l'obiettivo di riconversione al termine del triennio delle proprie forniture, oltre ad individuare e selezionare i settori di intervento e il relativo ordine di priorità, definire gli obiettivi specifici da conseguire in ciascun settore o categoria merceologica al termine del triennio.

Articolo 21 (Introduzione dei criteri ambientali nei contratti pubblici)

1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono, nei bandi di gara e nei capitolati d'onere per appalti pubblici di opere, forniture e servizi, specifiche prescrizioni per l'integrazione degli aspetti ambientali nelle procedure di gara, tenuto conto delle priorità, degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel Piano d'azione di cui all'articolo 20.
2. Qualora la natura dell'appalto di opere lo richieda, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere, tra i requisiti necessari a comprovare la capacità tecnica dei concorrenti, le specifiche esigenze dell'impresa concorrente in campo ambientale e/o l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore applicherà durante la realizzazione dell'appalto.
3. Nei casi di cui al comma 2, le amministrazioni fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestio-

ne e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate su pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee e internazionali relative alla certificazione (EN ISO 14001). Le amministrazioni sono tenute a riconoscere e accettare i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o ogni altro tipo di prova prodotta dai concorrenti idonea a dimostrare che le misure applicate assicurano analoghi livelli di protezione ambientale.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE E TRANSITORIE

Articolo 22 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 2007, mediante:
 - a) utilizzo, in termini di competenza, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 750.000,00 dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" e di quota pari a euro 1.000.000,00 dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006;
 - b) iscrizione in termini di competenza, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2007 dei seguenti importi:
 - U.P.B. 18.102 "Spese di funzionamento" euro 500.000,00;
 - U.P.B. 18.104 "Spesa per il sistema informativo regionale policentrico" euro 250.000,00;
 - U.P.B. di nuova istituzione 18.202 "Interventi per la qualità degli appalti e concessioni" euro 1.000.000,00.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 23 (Norme finali e transitorie)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, continuano a trovare applicazione le disposizioni statali e comunitarie in materia.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento per disciplinare:
 - a) le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 3;
 - b) lo schema di regolamento di cui all'articolo 14 comma 4.
3. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di accesso e di gestione del Fondo per lo Sviluppo di cui all'articolo 11.
4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida di cui all'articolo 13.
5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il progetto obiettivo di valenza biennale di cui all'articolo 19.

Articolo 24 (Abrogazione di norme)

1. È abrogata la legge regionale 22 luglio 1993 n. 34 (istituzione dell'Albo regionale dei collaudatori e disposizioni sui collaudi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 13 agosto 2007

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Massimiliano Costa

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 13 AGOSTO 2007

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Maria Bianca Berruti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 41 in data 9 agosto 2006;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 10 agosto 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 215;*
- c) *è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 10 agosto 2006;*
- d) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 13 giugno 2007;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità con emendamento nella seduta del 21 giugno 2007;*
- f) *è stato rinviato in Commissione per approfondimenti nella seduta del Consiglio regionale del 28 giugno 2007;*
- g) *la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente sul testo comprensivo di modifiche nella seduta del 25 luglio 2007;*
- h) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 2 agosto 2007;*
- i) *la legge regionale entra in vigore il 6 settembre 2007.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere P. Muratore)

con il presente disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea Legislativa, la Regione Liguria intende definire un assetto organizzativo che consenta di rispondere alle esigenze connesse alla gestione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di garantire la trasparenza delle procedure di gara, l'efficienza dell'organizzazione delle stazioni appaltanti, la promozione del partenariato pubblico-privato nella realizzazione delle opere pubbliche, la tutela dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro, nonché la qualità della progettazione degli interventi.

Il contenuto, di carattere innovativo, del provvedimento legislativo deriva, innanzitutto, dalla volontà dell'Ente Regione di voler superare le difficoltà operative incontrate dalle Amministrazioni a seguito del mutato scenario normativo, che si sono tradotte in una sostanziale frammentazione dei ruoli e disomogeneità nei comportamenti, con la conseguente adozione di procedure sostanzialmente differenti in contesti operativi analoghi.

Si è, pertanto, ravvisata la necessità di interpretare le esigenze degli operatori del settore, primi fra tutti le Amministrazioni, individuando una serie di strumenti a supporto delle politiche regionali in materia di appalti che contribuiscano a conferire alla Regione un ruolo di riferimento nella materia.

Obiettivi fondamentali del disegno di legge sono:

- *qualità del processo, da attuare con il supporto dell'Osservatorio regionale e dell'Unità Tecnica regionale, che si orienta verso un'ottica di servizio alle Amministrazioni ed agli operatori del mercato degli appalti;*
- *qualità del progetto, da attuare tramite l'emanazione di linee guida;*
- *qualità del lavoro, da attuare mediante una maggiore sensibilizzazione verso i problemi della sicurezza nei cantieri e l'attuazione di misure di sostegno all'attività di vigilanza.*

L'Osservatorio, in particolare, è uno strumento tecnico-gestionale per il monitoraggio dell'andamento del ciclo degli appalti nell'ambito territoriale regionale e costituisce, altresì, articolazione operativa dell'Osservatorio nazionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui alla vigente normativa, con funzioni di:

- supporto informativo, da attuarsi attraverso la creazione e conservazione di una banca dati relativa agli appalti, di un archivio normativo e la diffusione di informazioni relative all'intero ciclo dell'appalto;
- supporto tecnico, da attuarsi mediante la diffusione di atti di normativa e documentazione tecnica, capitoli speciali di appalto, elenchi regionali prezzi;
- supporto operativo, da attuarsi anche attraverso la diffusione di modelli documentali e procedurali, la promozione di tecniche di finanziamento innovative e l'attivazione di un servizio di informazioni e risposte a quesiti di dettaglio.

Le attività dell'Osservatorio andranno, pertanto, a ricomprendere quelle attualmente svolte dalla Sezione regionale dell'Osservatorio Centrale dei Lavori Pubblici, integrate con azioni di divulgazione, di indirizzo e di supporto necessarie ad orientare ed assistere le Amministrazioni, garantendo il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e tempestività dell'azione amministrativa nella gestione del ciclo di appalto.

Inoltre, nel corso della discussione in sede di Commissione, è stata prevista l'istituzione, all'interno dell'Osservatorio, di una Sezione di Valutazione della qualità progettuale per lo svolgimento delle funzioni di promozione della qualità di progettazione, compatibilità con le esigenze determinate dagli elaborati progettuali già approvati o in itinere, conformità con la normativa vigente prescritta per l'oggetto specifico dell'appalto, osservanza dei requisiti di completezza, chiarezza e coerenza dei documenti costituenti il progetto ai fini dell'avvio delle procedure di appalto, con particolare riferimento alla congruità dei prezzi, determinazione quantitativa delle opere e quantificazione degli oneri per la sicurezza.

Nell'ambito delle iniziative di sostegno alle Amministrazioni, che presentano carattere innovativo, si colloca, altresì, l'istituzione dell'Unità Tecnica regionale, finalizzata alla promozione e al sostegno della collaborazione fra settore pubblico e privato per la realizzazione, gestione e finanziamento di opere pubbliche, di opere di interesse pubblico e delle altre forme di partenariato pubblico-privato, supportata dall'istituzione di uno specifico Fondo per lo Sviluppo. Si tratta di una funzione da assegnare in capo alla competente struttura regionale che, al fine di consentire l'attuazione della legge, dovrà essere potenziata in modo congruo.

Infine, il disegno di legge dedica un intero Capo alla materia di tutela e sicurezza dei lavoratori, con la previsione di specifiche clausole dirette sia all'applicazione dei contratti di lavoro vigenti sul territorio ligure, sia alla garanzia dell'osservanza degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. A tal fine vengono individuati gli strumenti del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e del Progetto Obiettivo, contenente il programma straordinario biennale di vigilanza e informazione.

In sede di esame referente, la competente Commissione ha valutato tutte le istanze ed osservazioni avanzate, nel corso delle audizioni, da parte dei soggetti interessati e al riguardo sono state presentate proposte emendative con il contributo dei Rappresentanti di tutte le forze politiche.

Auspico, in conclusione, che l'Assemblea legislativa voglia suffragare ad ampia maggioranza il disegno di legge in questione, al fine di consentire la realizzazione in tempi brevi delle intenzioni dell'Esecutivo regionale, adottando una disciplina normativa e i conseguenti atti applicativi che, oltre a ridefinire l'assetto organizzativo del settore degli appalti pubblici, siano rivolti alla promozione dell'efficienza e razionalizzazione della spesa pubblica, attuando la massima trasparenza e l'uniformità delle procedure.

Relazione di minoranza (Consigliere M. Marcenaro)

Il disegno di legge proposto dalla Giunta evidenzia gravi lacune in quanto i contenuti non sono stati approfonditi in sede di dibattito consiliare.

In estrema sintesi questi gli elementi per cui non posso esprimere un parere favorevole sul documento in esame.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge 7 agosto 1990 n. 241 è pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990 n. 192;*

Nota all'articolo 4

- *La legge 17 maggio 1999 n. 144 è pubblicata nella G.U. 22 maggio 1999 n. 118 S.O.;*

Nota all'articolo 11

- *Il regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 è pubblicato nella G.U.C.E. 28 dicembre 2006 n. 379;*

Nota all'articolo 18

- *Il decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 è pubblicato nella G.U. 23 settembre 1996 n. 223 S.O.;*

Nota all'articolo 20

- *Il decreto del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio 8 maggio 2003 n. 203 è pubblicato nella G.U. 5 agosto 2003 n. 180. Con rif. al pres. provv. Sono state emanate le seguenti istruzioni: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: Circ. 8 giugno 2004; Circ. 4 agosto 2004;*

Nota all'articolo 22

- *La legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002 n. 6;*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile – Ufficio Produzioni Agroalimentari

LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2007 N. 32

Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria.

Il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, in coerenza con i principi internazionali e nazionali e con i principi di democrazia, uguaglianza, pace, giustizia e solidarietà di cui all'articolo 2, comma 1, dello Statuto, riconosce la funzione rilevante del commercio equo e solidale nella promozione in Liguria dei valori di giustizia sociale ed economica, dello sviluppo sostenibile e di un modello produttivo fondato sulla cooperazione e sul rispetto per le persone e per l'ambiente.
2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 attraverso:
 - a) una maggiore informazione nei confronti dei consumatori per favorire acquisti responsabili;
 - b) una maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale;
 - c) il sostegno, anche economico, di iniziative e progetti, in armonia con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 20 agosto 1998 n. 28 (interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace).
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la presente legge individua i prodotti ed i soggetti del commercio equo e solidale e definisce, nel rispetto delle norme in materia di tutela della concorrenza, gli interventi per il suo sviluppo in Liguria.

Articolo 2 **(Definizione di commercio equo e solidale)**

1. Il commercio equo e solidale rappresenta un approccio alternativo al commercio internazionale tradizionale, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nelle relazioni economiche internazionali attraverso migliori condizioni commerciali e sociali per i produttori ed i lavoratori dei Paesi in via di sviluppo.
2. Il commercio equo e solidale, attraverso una relazione paritaria tra tutti i soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione, prevede:
 - a) il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che gli garantisca un livello di vita adeguato e dignitoso;
 - b) il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell'ordine;
 - c) la tutela dei diritti, anche sindacali, dei lavoratori, sia nelle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute e alla sicurezza, sia nella retribuzione, ed inoltre senza discriminazioni di genere né ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile;
 - d) un rapporto continuativo tra produttore ed acquirente che preveda a carico di quest'ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti e dei servizi, tramite l'assistenza al produttore, sia delle condizioni di vita della comunità locale;
 - e) il rispetto dell'ambiente;
 - f) la trasparenza delle strutture organizzative.

Articolo 3 **(Individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale e istituzione dell'Elenco regionale)**

1. E' istituito, presso la struttura regionale competente, l'Elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale.
2. Sono iscritti nell'Elenco regionale di cui al comma 1 i soggetti non aventi scopo di lucro, organizzati in forma collettiva e democratica, che operano in forma stabile sul territorio regionale, appartenenti ad una delle seguenti categorie:
 - a) enti che rilasciano l'accreditamento di organizzazione del commercio equo e solidale, e specificatamente:
 - 1) IFAT (International Fair Trade Association) e AGICES (Associazione Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale), in quanto enti più rappresentativi del settore a livello internazionale e nazionale;
 - 2) altre organizzazioni in possesso dei requisiti stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 8 ovvero previste da normative nazionali;
 - b) organizzazioni del commercio equo e solidale in possesso dell'accreditamento rilasciato dagli enti di cui alla lettera a);
 - c) enti che certificano i prodotti del commercio equo e solidale attraverso l'attribuzione di un marchio di garanzia, affiliati a FLO (Fairtrade Labelling Organizations International).
3. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti iscritti nell'Elenco regionale di cui al comma 1.
4. I requisiti e le modalità di iscrizione nell'Elenco sono stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 8.

Articolo 4 **(Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale)**

1. I prodotti del commercio equo e solidale sono individuati mediante una delle seguenti modalità:
 - a) provenienza dei prodotti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, accreditata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b);
 - b) certificazione dei prodotti da parte degli enti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), attraverso l'attribuzione di un marchio di garanzia.

Articolo 5
(Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale)

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1:
 - a) promuove e sostiene iniziative divulgative e di sensibilizzazione, mirate a diffondere la realtà del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, affinché prendano in esame non solo il prodotto, ma gli effetti sociali ed ambientali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione;
 - b) promuove e sostiene specifiche azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e sulle opportunità offerte dai prodotti del commercio equo e solidale;
 - c) promuove e sostiene iniziative di formazione per gli operatori ed i volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
 - d) promuove e sostiene la fiera del commercio equo e solidale e le giornate del commercio equo e solidale di cui agli articoli 6 e 7;
 - e) promuove e sostiene la creazione sulla rete Internet di un portale regionale per il commercio equo e solidale, in cui inserire informazioni in materia di commercio equo e solidale;
 - f) concede alle organizzazioni iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo 3, nei limiti del regime "de minimis", finanziamenti a fondo perduto fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili relative a investimenti materiali e immateriali, funzionali all'espletamento dell'attività dell'organizzazione, per apertura e ristrutturazione della sede, acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche;
 - g) promuove e sostiene l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito delle attività degli enti pubblici, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi.
2. Le misure regionali in materia di incentivi al commercio possono prevedere criteri di priorità a favore delle organizzazioni iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo 3.

Articolo 6
(Fiera del commercio equo e solidale)

1. La Regione promuove e sostiene annualmente, con specifici contributi, una fiera organizzata in collaborazione con le organizzazioni iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo 3 per la promozione e la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale.

Articolo 7
(Giornata regionale del commercio equo e solidale)

2. La Regione, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, promuove e sostiene annualmente, con specifici contributi, in collaborazione con le organizzazioni iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo 3, una o più giornate del commercio equo e solidale, quale momento di incontro tra la comunità ligure e la realtà del commercio equo e solidale.

Articolo 8
(Provvedimento attuativo)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con provvedimento attuativo, individua:
 - a) i requisiti e le modalità di iscrizione nell'Elenco di cui all'articolo 3, unitamente alle ipotesi di sospensione e revoca, nonché le modalità di funzionamento dello stesso;
 - b) i criteri, le modalità attuative ed i beneficiari degli specifici interventi di cui agli articoli 5, 6 e 7;
 - c) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente.

Articolo 9
(Norma in materia di aiuti di Stato)

1. Tutte le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Articolo 10
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:
 - a) prelevamento di euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" e contestuale iscrizione di euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 15.102 "Interventi per lo sviluppo del Commercio" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007;
 - b) prelevamento di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" e contestuale iscrizione di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 15.202 "Interventi per lo sviluppo del Commercio" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2007.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 13 agosto 2007

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Massimiliano Costa

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
N. 32 DEL 13 AGOSTO 2007

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore R. Guccinelli, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 70 in data 11 maggio 2007;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 16 maggio 2007, dove ha acquisito il numero d'ordine 272;*
- c) *è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, primo comma e alla II Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 17 maggio 2007;*
- d) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 27 luglio 2007;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 30 luglio 2007;*
- f) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 2 agosto 2007;*
- g) *la legge regionale entra in vigore il 6 settembre 2007.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere G. Conti)

Uno dei dilemmi della nostra epoca è costituito dal conflitto scaturente dalle istanze di solidarietà e dalle esigenze del mercato e il commercio equo e solidale rappresenta uno degli strumenti più interessanti finalizzati a risolvere tale conflitto.

I consumatori, infatti, attraverso le loro scelte libere e responsabili, possono, nel breve periodo, fornire opportunità di sviluppo a produttori e lavoratori e contribuire così alla riduzione del divario tra Nord e Sud del mondo, favorendo, nel contempo, la sostenibilità ambientale e sociale delle produzioni dislocate nei Paesi in via di sviluppo. Nel lungo periodo, le scelte responsabili dei consumatori sono suscettibili, addirittura, di influenzare sia il sistema del commercio internazionale sia quello delle imprese, affinché si dirigano verso una sempre maggiore equità e sostenibilità socio-ambientale.

La commercializzazione dei prodotti del commercio equo e solidale rappresenta, dunque, un'opportunità, ma anche un fenomeno con un andamento di crescita pressoché ininterrotto che necessita di una disciplina normativa.

In Italia il valore annuo delle importazioni è di 41 milioni di euro e quello dei prodotti a marchio, che sono reperibili anche in 4000 supermercati tradizionali, è pari a 20 milioni di euro, per un fatturato globale al consumo pari a 80 milioni di euro, mentre in Liguria sono attive 16 organizzazioni, di cui 2 centrali d'importazione, per 4000 soci, 400 volontari e 70 occupati, con un fatturato annuo di oltre 4 milioni di euro.

Tuttavia la spesa pro-capite italiana in prodotti del commercio equo e solidale è ancora relativamente modesta (0,35 euro) e ciò è dovuto al fatto che alcuni limiti intrinseci del sistema determinano ancora una non sufficiente conoscenza dello stesso presso il consumatore e una scarsa reperibilità dei prodotti, in termini di posizionamento e pluralità dei punti vendita.

A livello internazionale la risoluzione del Parlamento Europeo del 6 giugno 2006 ha sottolineato l'importanza del commercio equo e solidale, ha definito i criteri al fine di eliminare il rischio di abusi e ha invitato la Commissione e gli Stati Membri a promuovere iniziative, suggerendo fra l'altro uno studio per esaminare come il commercio equo e solidale potrebbe divenire un modello per una politica commerciale sostenibile, mentre, a livello nazionale, è attualmente allo studio del Parlamento una legge sul commercio equo e solidale.

La Regione Liguria, pertanto, nelle more della legge nazionale, con il presente disegno di legge che è il frutto di un'azione di concertazione con le principali realtà italiane e che costituisce una soluzione normativa all'avanguardia nel panorama italiano, si propone, da un lato, di incentivare lo sviluppo e la diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale e, dall'altro, di garantire che i prodotti immessi sul mercato con la denominazione di "commercio equo e solidale", e scelti proprio per questo dai consumatori, presentino una serie di caratteristiche, a garanzia del consumatore, coerenti con quelle definite a livello internazionale e nazionale dagli organismi di settore.

Per i motivi dianzi delineati si auspica che la presente proposta venga accolta da unanimi consensi.

Relazione di minoranza (Consigliere G. Garibaldi)

In merito al DDL 272 "Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria", ora all'esame del Consiglio regionale, prendiamo atto dello sforzo operato dalla Giunta, che ha elaborato un testo senz'altro innovativo, al fine di disciplinare e incentivare un settore dell'economia di produzione e di consumo "consapevole".

Senz'altro il consumo di prodotti del commercio equo-solidale in Italia è molto basso e vistosamente inferiore rispetto al resto dell'Europa e la norma in esame si propone di incentivare il mercato mediante una maggiore diffusione dei prodotti e una maggiore conoscenza degli stessi da parte dei consumatori.

Tuttavia, non pare che le modalità di divulgazione, quali la Fiera del commercio equo e solidale o la Giornata regionale, possano di per sé riuscire nell'intento di creare una reale attenzione al fenomeno, anche la finalità è apprezzabile.

In realtà, l'incremento del consumo dei prodotti del commercio equo-solidale passa attraverso un'educazione al consumo consapevole e in questo senso non sembra che il disegno di legge in questione affronti compiutamente la questione.

Inoltre, riteniamo che sia estremamente importante che alla progettata reperibilità dei prodotti, in termini di posizionamento e di pluralità dei punti vendita, si accompagni un'attenzione al territorio, al suo sviluppo e all'incremento dell'occupazione in zona.

Pertanto, Forza Italia, pur apprezzando le finalità innovative del disegno di legge in oggetto, si è astenuta in sede di esame in Commissione del provvedimento, riservandosi di determinare la propria posizione in Consiglio regionale all'esito degli ulteriori approfondimenti in discussione generale.

3. NOTA AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

- *La legge regionale 20 agosto 1998 n. 28 è pubblicata nel B.U. 2 settembre 1998 n. 11.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:

Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'Occupazione – Settore Politiche di Sviluppo del Commercio.
